

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

la MEDIAZIONE

Trimestrale di cultura della prevenzione e risoluzione dei conflitti

LA RIVISTA DEL CENTRO STUDI ADR



I NUMERI della MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Organismi di mediazione	587*
Numero mediatori	24.148*
Enti formazione	238*
Numero formatori	1.139*
Costo mediazione	3,4%**
Costo giudizio	29,9%**
Numero mediazioni definite	943.311***
Accordi/procedimenti	11,1%***
Successo al tavolo	25,1%***
Mancata partecipazione	52,1%****

(*) Ministero della giustizia al 31.01.2018 al netto degli organismi e enti cancellati (<https://mediazione.giustizia.it/>)

(**) Unioncamere dati al 30.09.2012 in relazione al valore della controversia

(***) Nostra elaborazione su dati Ministero della giustizia dal 21.03.2011 al 30.09.2017

(****) Dati Ministero della giustizia dal 01.01.2017 al 31.06.2017

I NUMERI degli O.C.C.

Organismi della Composizione della Crisi	148*
Gestori delle crisi da sovra indebitamento	6.122*

(*) Dati Ministero della giustizia al 31 gennaio 2018

Un'altra modalità di intervento mediativo fuori dal processo: la mediazione assistita

di Marino Maglietta

La mediazione, un gioco: in Teoria!

di Carlo Vettore e Caterina Marchetto

In questo numero anche

la MEDIAZIONE

& **Normativa** di Alberto Donnini e Mario Antonio Stoppa

& **Negoziato** di Donatella Pizzi

& **Crisi d'impresa** di Massimo Antonazzi e Stefano Sablone

& **Fisco** di Luca Santi

& **Giurisprudenza e Documenti**

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

la **MEDIAZIONE**

Trimestrale di cultura della prevenzione e risoluzione dei conflitti

LA RIVISTA DEL CENTRO STUDI ADR

PERCHÉ È NECESSARIA LA RIVISTA *la* MEDIAZIONE

1. **Perché** fornisce una completa informazione su tutte le materie che interessano i mediatori, i formatori, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione.
2. **Perché** è un prezioso organo di collegamento fra il mercato e la Vostra realtà, fra il diritto e la pratica. Tutte le materie vengono trattate in funzione dei loro aspetti applicativi e delle problematiche che devono essere affrontate quotidianamente. Inoltre il taglio interdisciplinare offre nuovi elementi di informazione e documentazione e apre nuove frontiere di pensiero e di manovra.
3. **Perché** ogni tre mesi pubblica articoli su argomenti economico-aziendali e giuridico-fiscali ed inoltre dà notizia dei più importanti provvedimenti normativi e giurisprudenziali.
4. **Perché** in ogni numero saranno riportati dati sul mercato della mediazione.
5. **Perché** è la prima e unica rivista indipendente del settore.
6. **Perché** è la prima e unica rivista ad avere un comitato scientifico indipendente.

Ed inoltre

7. **Perché** sui numeri della rivista troveranno spazio supplementi di approfondimento sulla mediazione curati da esperti del settore.

Come abbonarsi:

- ▶ Visitando il nostro sito **www.rivistalamediazione.it** e seguendo le indicazioni riportate nella sezione Abbonamenti.
- ▶ Inviando un'e-mail a: abbonamenti@rivistalamediazione.it comunicandoci i Suoi dati (nome, cognome, indirizzo fiscale, luogo di spedizione, codice fiscale e partita iva) ed allegando la ricevuta di pagamento dell'abbonamento.

Per conoscere le nostre convenzioni, vi invitiamo a visitare il sito www.rivistalamediazione.it

EDITORIALE di Marco Ceino

3

la MEDIAZIONE & News

Convegno/1 - ODCEC di Roma

Il futuro della mediazione. Idee e azioni a confronto

4

Convegno/2 - La Morineau alla Università di Verona
per costruire Artigiani di Pace!

4

Ministero Giustizia/1 - 623 gli organismi per il Ministero

5

Ministero Giustizia/2 - *Iscritti i primi 2 nuovi organismi OCC
del segretariato sociale con tariffe notevolmente ridotte*

7

la MEDIAZIONE & AttualitàUn'altra modalità di intervento mediativo fuori dal processo:
la mediazione assistita
di Marino Maglietta

8

la MEDIAZIONE & NormativaLa partecipazione personale della parte nella procedura
di mediazione obbligatoria; orientamenti giurisprudenziali
di Alberto Donnini

11

La proposta del mediatore e della parte al primo incontro di mediazione
di Mario Antonio Stoppa

16

la MEDIAZIONE & NegoziazioneLa mediazione, un gioco: in Teoria!
di Carlo Vettore e Caterina Marchetto

18

La mediazione a rischio:
quando gli interlocutori mostrano un atteggiamento non cooperativo
di Donatella Pizzi

26

la MEDIAZIONE & Crisi d'impresaNegoziazione e Crisi d' Impresa, questi sconosciuti?
di Massimo Antonazzi e Stefano Sablone

28

la MEDIAZIONE & FiscoL'opportunità fiscale come ulteriore sollecitazione all'istituto della Mediazione
di Luca Santi

30

la MEDIAZIONE & Giurisprudenza e DocumentiGiurisprudenza/1: Ordinanza 19740 Corte Suprema di Cassazione,
Sesta Sezione Civile, Sottosezione 1, depositata il 8.8.2017

33

Giurisprudenza/2: Ordinanza del 21-05-2017 del Tribunale di Bari
Sez. Altamura - Giudice: Laura Fazio

34

Documento: Consiglio Comunale di Bologna - Misure a favore della bigenitorialità
Istituzione di un apposito registro e predisposizione del relativo
regolamento comunale

35



Foto di copertina: 123rf.com

DIRETTORE RESPONSABILEDott. Marco Ceino
direttore@rivistalamediazione.it**COMITATO SCIENTIFICO**Claudio Berliri, *avvocato*Giuseppe Buffone, *magistrato*Monica De Rita, *Camera Arbitrale di Roma*Piero Sandulli, *avvocato, docente di Diritto
di procedura civile presso l'Università
degli Studi di Teramo*Giuseppe Tinelli, *avvocato, ordinario
di Diritto Tributario presso l'Università
degli Studi di Roma Tre*Giancarlo Triscari, *magistrato***HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO**Massimo Antonazzi, Alberto Donnini,
Marino Maglietta, Caterina Marchetto,
Donatella Pizzi, Stefano Sablone,
Luca Santi, Mario Antonio Stoppa,
Carlo Vettore**REDAZIONE**Via Giulio Cesare, 94
00192 Roma

Copyright © 2018

Centro Studi ADR S.r.l.Via Giulio Cesare, 94
00192 Roma**www.rivistalamediazione.it**
www.centrostudiadr.eu**PROPRIETÀ DELLA TESTATA**

Marco Ceino

RISERVATI TUTTI I DIRITTITesti e immagini: vietata la riproduzione,
anche parziale.**AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI ROMA**

n. 319/2012, 7.12.2012

STAMPA

Pixartprinting S.p.A. (VE) Italia

la MEDIAZIONE

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

ringrazia:

- **i gentili ABBONATI**
- **i componenti del Comitato Scientifico** Claudio Berliri, Giuseppe Buffone, Monica De Rita, Piero Sandulli, Giuseppe Tinelli e Giancarlo Triscari.
- **i 108 Autori della rivista** Roberto Raffaele Addamo, Giorgio Altieri, Marco Amore, Massimo Antonazzi, Domenico Arena, Pier Giorgio Avvisati, Andrea Bandini, Gianmario Battaglia, Alessio Bellanza, Massimiliano Bellini, Tania Borrelli, Franco Bufalieri, Luigi Butti, Maria Cristina Biolchini, Patrizia Bonaca, Alessandro Bruni, Gian Luca Bucciarelli, Giuseppe Buffone, Alessandra Cagnazzo, Giovanna Capilli, Guido Cardelli, Carlo Carrese, Anna Rita Cattò, Cristina Ceci, Maria Luisa Cenni, Alessandra Ciocchetti, Elisabetta Ciuffa, Raffaele Condemi, Bernardino Cordeschi, Rossella Cosentino, Maria Coviello, Elena Cuppini, Roberto D'Andrea, Giuseppina de Aloe, Monica De Rita, Roberto De Rossi, Giuliano Di Stefano, Alberto Donnini, Emanuela Eboli, Francesca Falvo, Alessandro Ferraro, Gaetano Iorio Fiorelli, Ombretta Fuligiani, Gabriele Felici, Giulio Renato Fiorimanti, Andrea Giordano, Ivan Giordano, Andrea Giorgi, Nina Kecojević, Mario Lalicata, Giusy A.M. La Marca, Federica Laurora, Vincenzo Lazzaro, Beatrice Lomaglio, Marino Maglietta, Caterina Marchetto, Marco Marianello, Giuseppe Marsoner, Maria Martello, Paola Martinelli, Edoardo Merlino, Laura Merlino, Marco Migliaccio, Barbara Morici, Roberto Nicodemi, Salvatore Paolo Nicosia, Anna Nicola, Laura Nicolamaria, Filippo Pagliarulo, Michela Paglione, Emanuela Palamà, Salvatore Pappalardo, Alessandra Panduri, Alessandra Passerini, Ilaria Patta, Paolo Pelino, Arianna Perez, Marco Perrini, Fabio Piccilini, Stefania Pieroni, Donatella Pizzi, Mario Quinto, Tiziana Restifo, Giuseppe Ruotolo, Stefano Sablone, Pietro Sandulli, Elisabetta Sanesi, Giorgio Santacroce, Angelo Santi, Luca Santi, Fabrizio Scarinci, Massimo Scuffi, Michela Sitzia, Luciano Sparatore, Mario Antonio Stoppa, Luca Tantalo, Giuseppe Tiracorrendo, Antonio Tomai, Francesca Tempesta, Mario Tocci, Giancarlo Triscari, Cesare Vaccà, Juan Carlos Verzulla, Carlo Vettore, Gabriella Vigliar, Marica Villanova, Paola Vitali e Eleonora Ziccheddu

Che hanno permesso di realizzare una rivista unica nel suo genere per autorevolezza, contenuti e approccio scientifico.

EDITORIALE

Idee a confronto più spazio agli organismi di mediazione

La nostra rivista è nata con l'obiettivo di fornire un valido strumento di lavoro per i "protagonisti" del "settore della mediazione".

I "protagonisti" oltre i mediatori sono gli avvocati, i giudici, gli uffici legislativi, in particolare quello del Ministero della giustizia, e i responsabili degli organismi di mediazione. La mediazione stragiudiziale alla luce della riforma, D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successivi decreti attuativi, è affidata completamente ad organismi terzi. Tali organismi pubblici e/o privati svolgono la propria attività in un contesto che inevitabilmente è quello della legge di mercato, regolato dalla competitività sempre più serrata, che per poter essere affrontata con possibilità di successo richiede un'attenta analisi delle risorse impiegate e dei risultati ottenuti in termini di costi e benefici.

"Settore della mediazione" in quanto la mediazione, al pari di qualsiasi altro settore produttivo, opera in riferimento ad un proprio "mercato" fondato sul paradigma della domanda e dell'offerta.

Lo studio del mercato della mediazione, attraverso l'approfondimento della domanda (ricorso alla mediazione) e dell'offerta (qualità della mediazione), è necessario per permettere agli organismi di soddisfare l'importante ruolo a cui sono chiamati. Il successo dell'applicazione della normativa è determinato dalle condizioni di mercato in cui opereranno gli organismi. L'equilibrio del settore potrà essere raggiunto attraverso:

- l'economicità della gestione degli organismi di mediazione;*
- l'efficacia dei provvedimenti legislativi e dei regolamenti;*
- l'efficienza degli accordi.*

Ben a ragione la nostra rivista aderisce al Convegno della Commissione Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma di condivisione tra gli addetti ai lavori di idee, best practices e programmi per migliorare lo strumento della mediazione.

All'iniziativa la MEDIAZIONE lancia l'idea di dotare, anche normativamente, tutti i tribunali di uno spazio per gli organismi di mediazione.

In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario il Presidente della Corte d'Appello di Roma Panzani ha annunciato nuovi "28mila metri quadri per il Civile" mediante l'acquisizione dell'attigua caserma Manara. È l'occasione per gli organismi di mediazione romani di sensibilizzare l'autorità di destinargli uno spazio dedicato. Progetto che coniugato all'idea di Mario Quinto di un Ministero della Giustizia e della Conciliazione dovrebbe essere dedicato al Professore.

MARCO CEINO

¹ "Il mercato e lo spazio della mediazione" Editore Lombardo - 2011 - M.Ceino e altri.

Convegno/1

ODCEC di Roma. Il futuro della mediazione. Idee e azioni a confronto

"Il futuro della mediazione: idee e azioni a confronto" è il tema del Convegno promosso dalla Commissione Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma in collaborazione con l'Università San Raffaele di Roma e la nostra rivista.

La Commissione, presieduta da Giulio Renato Fiorimanti, intende favorire un momento di incontro per unire i protagonisti del settore per modificare le storture normative che ostacolano ancora la mediazione: mediazione che avanza inesorabilmente nonostante le resistenze culturali e incomprensioni.

All'incontro, dopo i saluti del presidente dei commercialisti romani Mario Civetta e del consigliere Claudio Pallotta, si susseguiran-

no gli interventi del Prof. Guido Alpa, del sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri, del Coordinatore Coordinamento Nazionale Forense Guglielmo Borelli e del giudice Massimo Moriconi. Condividere idee e programmi a cominciare dalle le best practices rappresenta il tema degli interventi dei rappresentanti degli organismi di mediazione ed in particolare sono presenti ADR CENTER S.R.L. con Leonardo D'Urso, ARBITRA CAMERA - AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI ROMA PER L'ARBITRATO E LA CONCILIAZIONE con Monica De Rita, C.P.R.C. - FONDAZIONE CENTRO STUDI TELOS - dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma con Marco Ceino, AR NET S.R.L. con Francesco Romano Ian-

nuzzi, ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA - ORDINE AVVOCATI ROMA con Maria Agnino, AGORÀ MEDIAZIONI SRL con Alberto Maugeri, PRIMAVERA FORENSE con Giovanni Giangreco Marotta, ADR INTESA S.R.L. con Salvatore Zambrino e ADR NOVA JUS con Ornella Amedeo. Moderatore dell'incontro Stefania Pieroni Presidente di Assoconciliatori. I lavori proseguiranno con gli interventi di Giovanna Capilli Associato di diritto privato Università San Raffaele di Roma, di Marco Marianello Mediatore, di Luciano Mascena Consigliere Assoconciliatori e di Rossana De Angelis Mediatore Presidente Anaci Roma. L'incontro si concluderà con un ricordo del Professor Mario Quinto attraverso le parole della figlia Vanessa.

Convegno/2

La Morineau alla Università di Verona per costruire Artigiani di Pace!

L'8 marzo 2018 dalle ore 14,15 presso l'Università degli Studi di Verona Via Carlo Montanari 9, Verona - Aula Magna - il Dipartimento di Scienze Giuridiche in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane presentano la conferenza dal titolo "Conflitti Interpersonali: un modello ad personam. Mille tipologie di conflitto, mille specialisti, un unico protagonista: l'Uomo." Jacqueline Morineau illustra come il suo metodo di mediazione umanistica sia utilizzabile da qualsiasi mediatore professionista impegnato nella gestione di conflitti per la costruzione di una pace sociale.

"Mi occupo di Mediazione da oltre dieci anni - ci racconta Caterina Marchetto - ho provato diversi modelli ed approcci ma dopo l'incontro con la prof.ssa Morineau la mia visione di questo strumento è totalmente cambiata.

Per il dipartimento di Scienze Giuridiche il prof. Tedoldi ed io abbiamo lavorato 4 mesi coinvolgendo il prof. Portera di Scienze Uma-

ne ed Elsa (The European Law Students' Association) perché vogliamo che soprattutto ai giovani che sono gli artigiani di pace del futuro arrivi il messaggio che la mediazione non è un mero passaggio giuridico obbligatorio ma uno strumento imprescindibile per la società odierna con cui dare alle persone piena responsabilità ed autonomia nella ricerca personale di una soluzione al conflitto non delegata a terzi."

Sarà presente la Prof.ssa Jacqueline Morineau, Ideatrice della Mediazione Umanistica e Fondatrice del Centre de Médiation et de Formation à la Médiation; assieme al prof. Alberto Maria Tedoldi, Professore di Diritto processuale civile Università di Verona, la dott.ssa Caterina Marchetto, Consulente del Lavoro, Mediatore e Formatore per l'Ente di Formazione dell'Università di Verona, il prof. Agostino Portera, Professore ordinario di Pedagogia generale e interculturale all'Università di Verona; il dott. Carlo Vettore Formatore per l'Ente

di Formazione dell'Università di Verona, Mediatore, Commercialista, l'avv. Donata Carnevali Mediatrice familiare, Socio Formatore A.I.M.S., il Dott. Silvio Masin, responsabile del Servizio di Mediazione Penale dell'Istituto don Calabria Regione Veneto.



*Nella foto sopra,
Prof.ssa Jacqueline Morineau*

Ministero Giustizia/1

623 gli organismi per il Ministero

L'andamento dei risultati dei procedimenti di mediazione rappresenta ormai un trend positivo in termini di accordi raggiunti. I dati al 30 settembre 2017, pubblicati dal Ministero della giustizia, rafforza infatti la convinzione, già espressa dalla nostra rivista, che la stabilità normativa, permette agli operatori del settore, mediatori e organismi, di ottenere risultati al tavolo sempre migliori. In quattro anni l'assestamento della norma, del cosiddetto decreto del fare, ha permesso di attenuare le difficoltà negoziali dovute al primo incontro, in un mercato, quello della mediazione, ormai maturo. Infatti il numero dei procedimenti di mediazione svolti è superiore ai nuovi procedimenti giudiziari iscritti nell'anno nelle materie dove sussiste la condizione di procedibilità (che rappresentano l'8% del totale).

Da marzo 2011 al 30 settembre 2017 sono state presentate 943.311 istanze di mediazione e sono state 850.974 le procedure concluse di cui 94.637 con l'accordo (pari al 11,12% del totale delle procedure definite). Dalla tabella che segue i risultati sono stati suddivisi in tre periodi: dall'entrata in vigore della condizione di procedibilità alla sentenza della Corte Costituzionale con cui veniva abrogata (2011-2012), il periodo che la condizione di procedibilità non era prevista normativamente (2013) e il terzo periodo relativo ai primi

quattro anni dall'entrata in vigore del decreto del fare ad oggi (1.10.2013-30.09.2017).

Dalla tabella possiamo rilevare che la percentuale più elevata degli accordi raggiunti sulle procedure di mediazione definite è rappresentato dal periodo nel quale era stata abrogata la condizione di procedibilità (15,16%) e si nota anche un forte calo del numero dei procedimenti. Confrontando invece i due periodi in cui è presente la condizione di procedibilità

relative all'introduzione del primo incontro. Nella tabella che segue è stato a sua volta suddiviso il periodo dall'entrata in vigore del decreto del fare per anno.

Negli ultimi quattro anni esaminati la stabilità normativa ha permesso risultati in progressivo miglioramento. Infatti il primo anno la percentuale degli accordi raggiunti era del 10,04% contro l'11,06 del terzo e 12,20 % del quarto anno.

Anche nei dati relativi al terzo

	Procedure definite	Accordi raggiunti	%
1° anno Decreto del fare (Dal 1.10.2013 sino al 30.09.2014)	147.216	14.778	10,04
2° anno Decreto del fare (Dal 1.10.2014 sino al 30.09.2015)	156.551	15.420	9,85
3° anno Decreto del fare (Dal 1.10.2014 sino al 30.09.2015)	177.761	19.665	11,06
4° anno Decreto del fare (Dal 1.10.2016 sino al 30.09.2017)	162.252	19.681	12,20
TOTALE PERIODO DEL DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2013 sino al 30.09.2017)	643.780	69.544	10,80

ta: il primo periodo (2011-2012), che rappresenta gli effetti del decreto legislativo 28/2010 con il periodo del cosiddetto decreto del fare, noteremo che i risultati in termini di successo sono passati dall'11,85% al 10,80%. Il risultato è caratterizzato dalle difficoltà re-

trimestre 2017 si riscontra un costante miglioramento rispetto ai risultati degli anni precedenti.

L'andamento trimestrale delle istanze presentate è rappresentato nel seguente grafico. È rilevante notare la stabilità ciclica dei procedimenti negli ultimi anni.

I dati forniti dal Ministero segnalano un incremento dei risultati dei procedimenti avuti dalla mediazione demandata dal giudice che passa da un risultato percentuale pari all'1,7 del 2011 al 11,0% del 2016, come da tabella che segue. Il dato dev'essere considerato con estrema cautela in quanto è consuetudine degli istanti indicare erroneamente, nella compilazione dell'istanza di mediazione, che trattasi di delegata anche quando la condizione di procedibilità, nelle materie obbligatorie, è rilevata dal giudice.

	Procedure definite	Accordi raggiunti	%
Da marzo 2011 a dicembre 2012 (d.lgs. 28/2010)	192.793	22.846	11,85
2013 (Effetti della sentenza n. 272/2012 della Corte Costituzionale)			
* TOTALE ANNO	24.019*	3.300*	13,74*
** DA 1.1.2013 A 30.9.2013	14.401**	2.247**	15,16**
TOTALE PERIODO DEL DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2013 sino al 30.09.2017)	643.780	69.544	10,80
TOTALE	850.974	94.637	11,12

	Anno 2014	Anno 2015	Variazione % 2015-2014	Anno 2016	Variazione % 2016-2015	Anno 2017 (1.1-30.09)
DEFINITI	156.317	185.745	+18,83%	173.474	-6,61%	118.626
ADERENTE COMPARSO	40,50%	44,90%	+10,86%	46,90%	+4,45%	47,9
ACCORDO RAGGIUNTO*	24,40%	23,00%	-5,74%	24,10%	+4,78%	25,1
ACCORDO SU TOTALE PROCEDURA E DEFINITE	9,88% pari a 15.447	10,33% pari a 19.182	+4,50%	11,30% pari a 19.608	+9,39%	12,2 pari a 14.262
*(ESITO DELLA MEDIAZIONE CON ADERENTE COMPARSO)						

Nei primi nove mesi del 2017 i procedimenti di mediazione si sono svolti principalmente negli organismi privati di mediazione (53,56%), seguiti da gli organismi

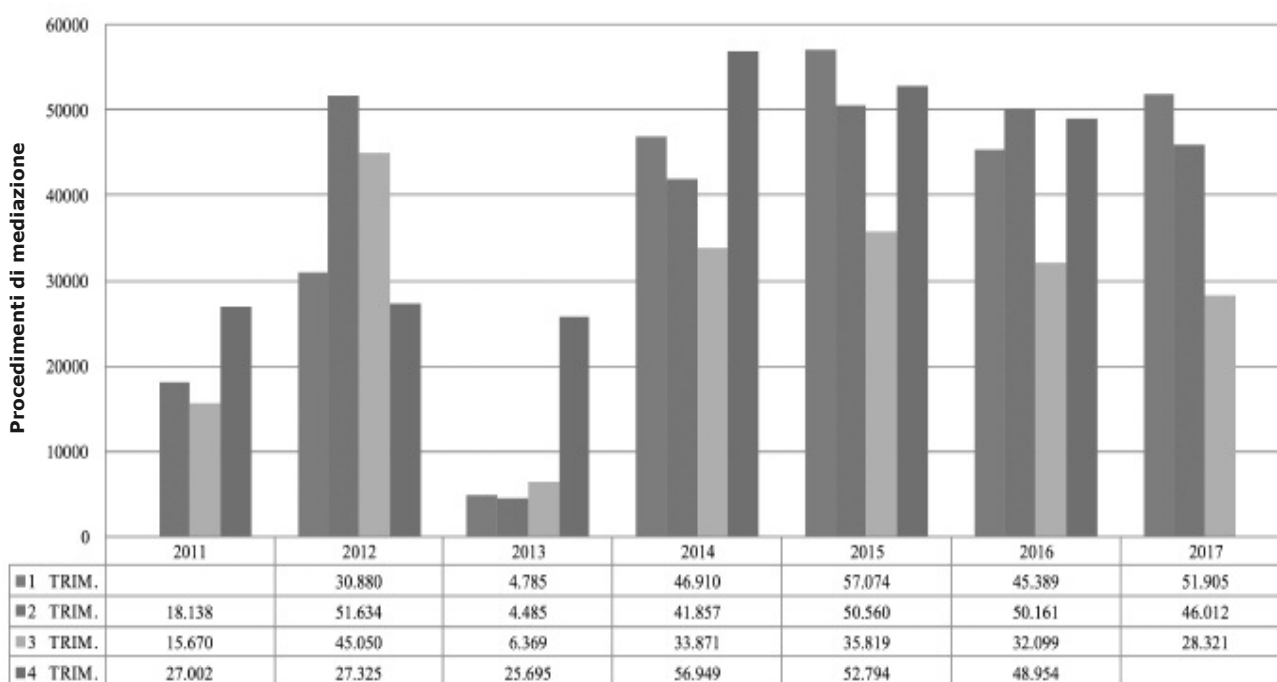
degli ordini forensi (35,12%) e dalle camere di commercio (10,40%).

Particolarmente interessante è il dato che emerge dalla tabella

che segue in merito alle procedure definite suddivise per tipologia di organismo. I risultati degli organismi privati sono migliori rispetto a quelli degli avvocati e del siste-

(*) al 30.09.2017	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %
DEMANDATA DAL GIUDICE	1,7	3,3	2,0	5,6	9,7	11,0	-
• Improcedibilità	-	-	-	-	-	-	12,3
• Materia non aoobligatoria	-	-	-	-	-	-	1,1
OBBLIGATORI A	77,9	84,9	57,5	83,8	81,6	79,6	76,8
CLAUSOLE CONTRATTUALE	0,5	0,3	1,5	0,6	0,4	0,5	0,5
VOLONTARIA	19,9	11,6	39,0	10,2	8,3	8,8	9,3
(*) NOSTRA ELABORAZIONE SU DATI DEL MINISTERO							

Procedimenti di mediazione iscritti per trimestre (943.331 iscritti da marzo 2011 a settembre 2017)



Tipologia Organismo	Definiti 2014	%	Definiti 2015	%	Definiti 2016	%	Definiti 2017 (al 30.09)	%
DELLE CAMERE DI COMMERCIO	18.185	11,63	20.361	10,96	18.728	10,80	12.342	10,40
ORGANISMI PRIVATI	84.723	54,20	98.415	52,98	90.270	52,04	63.532	53,56
ORDINE DEGLI AVVOCATI	52.211	33,40	65.398	35,21	62.987	36,31	41.666	35,12
ALTRI ORDINI	1.198	0,77	1.571	0,85	1.489	0,86	1.086	0,91
TOTALE COMPLESSIVO	156.317	100,00	185.745	100,00	173.474	100,00	118.626	100,00

Tipologia Organismo	Organismi al 30.09.2017	Definiti	Definiti per organismo (*)	Accordo raggiunto sul numero totale delle volte che l'aderente è comparso (%)	Accordi raggiunti sul numero totale delle volte che si supera il primo incontro (%)
DELLE CAMERE DI COMMERCIO	85	12.342	145	22,9	45,4
ORGANISMI PRIVATI	390	63.532	163	27,3	47,7
ORDINE DEGLI AVVOCATI	100	41.666	417	23,1	36,1
ALTRI ORDINI PROFESSIONALI	48	1.086	22	33,0	52,7
TOTALE COMPLESSIVO	623	118.626	190	25,1	42,7

ma camerale. Nel 27,3% delle volte che l'aderente compare nei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi privati si per-

viene all'accordo contro il 22,9% degli organismi camerali e il 23,1% degli avvocati. Mentre nel 47,7% delle volte che si supera il

primo incontro negli organismi privati si raggiunge l'accordo, nel 45,4% del sistema camerale e il 36,1% negli organismi forensi.

Ministero Giustizia/2

Iscritti i primi 2 nuovi organismi OCC

del segretariato sociale con tariffe notevolmente ridotte

Alla data del 31 gennaio 2018 si affacciano nel registro degli organismi da sovra indebitamento i primi due enti che si avvalgono del disposto normativo dell'art. 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000 n. 328 a riguardo del segretariato sociale. Un'attenta analisi dei siti ha determinato una diversa politica delle tariffe utilizzate: i due organismi del segretariato sociale praticano dei compensi inferiori del 40% relativamente ai minimi indicati dalla normativa di riferimento.

Gli organismi di composizione

della crisi da sovra indebitamento iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della giustizia risultano quindi essere 148 di cui 131 nella sezione A (69 degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 30 degli Ordini degli Avvocati, 27 del sistema camerale, associazioni territoriali di ordini professionale 2, 1 dei notai e 2 segretariato sociale ex L. 328/2000) e 17 nella sezione B (Comune di Acireale, Comune di Vairano Patenora, Comune di Villastellone, Comune di Carmignano, Unione dei Comuni dell'Alto

Bradano, Comune di Lenola, Comune di Castronovo, Comune di Tollo, Pianezza Città, Comune di Cussago, Sesto San Giovanni, Comune di Villorba, Comune di Roccaforte del Greco RC, Comune di Cerro al Volturno, Massa Carrara, Comune di Marcaria MN e Comune d'Avola). 6.122 risultano essere i gestori da crisi da sovra indebitamento iscritti nell'elenco ministeriale di cui 211 sono professionisti dell'ODCEC di Roma (n. 1 nel Registro istituito ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202).

Un'altra modalità di intervento mediativo fuori dal processo: la mediazione assistita

Tra le vertenze che contribuiscono ad appesantire il lavoro dei tribunali e che ci si sforza in ogni modo di contenere si segnalano senza dubbio i conflitti familiari. Anche perché sono tra quelli che meglio si prestano ad essere affrontati, almeno in parte, altrove. Non a caso si assiste da tempo ad una considerevole fioritura di strategie di intervento: dalla tradizionale e radicata mediazione familiare al diritto collaborativo, alla negoziazione assistita e al rito partecipativo, fino alla più recente sperimentazione in un crescente numero di tribunali della coordinazione genitoriale.

A tutte queste varie proposte si è aggiunta, ormai da qualche anno, una nuova tecnica, pensata e sperimentata dall'associazione Crescere Insieme, che vale la pena di ripresentare per un insieme di motivi, che si fondano essenzialmente sui buoni risultati forniti ai quali si aggiunge, però, un più recente sviluppo che rende la pratica ancora più promettente. Naturalmente, quando si parla di bontà dei risultati ci si riferisce essenzialmente a una valutazione comparativa, non esistendo certamente nel diritto di famiglia un rimedio unico, efficace sempre e per tutti i mali. Conviene, pertanto, rammentare prima brevemente le ragioni che portano a non poter considerare risolutivi gli approcci prima elencati, pur riconoscendo a ciascuno di essi meriti che vale la pena di conservare e sfruttare.

Difatti, se il diritto collaborativo soffre della complessità dell'intervento, della numerosità degli attori (che ne amplifica la costosità) e soprattutto della necessità che entrambi i difensori abbiano aderito a tale modello – circostanza che ne limita notevolmente il campo di applicabilità – la negoziazione assistita, che in certo senso ne rappresenta la versione ufficializzata, oltre a perderne il più apprezzabile requisito, ovvero l'obbligo per i difensori di abbandonare la vertenza in caso di insuccesso, denuncia pesanti inadeguatezze giuridiche, a partire dall'aver ignorato totalmente l'ascolto del minore. Un passaggio che la legislazione vigente considera come un atto dovuto se non sussistono circostanze particolari, rimette però all'apprezzamento del giudice; il che vuol dire che nella negoziazione assistita si può arrivare fino al termine del percorso, ovvero all'accordo, senza che in alcun momento al minore sia data la parola.

A ciò è da aggiungere il tardivo ripensamento (a seguito di un emendamento votato dal Senato) sulla mediazione familiare, alla quale si accenna nel modo più illogico e bizzarro. Ad essa, infatti, si suggerisce di ricorrere in caso di fallimento della negoziazione (art. 6 comma 3, L. 162/2014: "Nel-l'accordo si da' atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilita' di esperire la mediazione familiare"). Solo che, a quel punto – se le parti non si sono accordate non esiste alcun documento ove si attesti che l'informazione c'è stata e che se, viceversa, l'accordo è stato raggiunto la mediazione non serve più. Comunque, volendone valutare almeno approssimativamente l'efficacia concreta, i più recenti dati Istat disponibili ufficialmente¹ mostrano che per la negoziazione assistita in presenza di figli le percentuali si attestano a circa il 6% sia nelle separazioni che nei divorzi. Se, invece, i figli mancano le percentuali di accordo salgono al 13,1% per le separazioni e al 26,5% per i divorzi. Una incidenza, dunque, molto bassa che in assoluta resta bassa anche se nel 2016 si è registrato un lieve aumento, arrivando al 7% in presenza di figli e in loro assenza rispettivamente al 14% per le separazioni e al 28,2 per i divorzi.

Per quanto riguarda il rito partecipativo sono certamente assai brillanti i risultati conseguiti immediatamente, il che dimostra la validità intrinseca dell'approccio. Ad es., per il 2013 si è osservato l'80% circa di successi completi e in aggiunta un 10% circa di vertenze finite giudizialmente solo per la parte economica. Resta il fatto che il procedimento non esce dall'ambito del tribunale e si svolge sotto la guida e con i suggerimenti di un terzo che è anche Giudice Onorario Togato di quella corte; il che non garantisce una spontanea effettiva adesione alle modalità concordate.

Consapevole della maggiore efficacia di procedimenti e accordi rimessi alla volontarietà delle parti, il Tribunale di Milano nella propria modulistica non omette di rammentare preliminarmente alle parti la possibilità di utilizzare la mediazione familiare ("Rimette al giudice delegato di suggerire ai genitori una possibile soluzione condivisa del conflitto, verificando anche la disponibilità delle parti a sperimentare un percorso di mediazione familiare"). Altra circostanza sfavorevole, tuttavia,

è che al momento solo alcuni tribunali lombardi praticano il rito partecipativo; né può pensarsi ad una sua rapida e illimitata esportazione, se non altro per motivi di natura organizzativa.

Quanto alla coordinazione genitoriale, si tratta di un nuovo tipo di intervento extragiudiziale in cui un terzo si mette a disposizione delle parti per aiutarle a mettere in pratica un proprio programma di genitorialità, avendone ricevuto incarico dal giudice o essendo stato chiamato dalle parti stesse, di fronte a gravi difficoltà incontrate, a causa di una esasperata conflittualità, nel gestire le regole stabilite. E' una strategia già affermata negli Stati Uniti, della quale si sta iniziando la sperimentazione anche in Italia e per la quale si stanno tuttora confrontando approcci diversi². Anche se appare decisamente promettente, conferendo insoliti e importanti poteri, spesso decisivi, all'operatore, per il momento appare destinata ad una utilizzazione limitata a circostanze e fasi particolari della rottura del legame di coppia.

Prendendo in considerazione, infine, la mediazione familiare, evitando di rammentare i suoi numerosi vantaggi, è tuttavia comune esperienza di chi la pratica l'esistenza di una sproporzione tra lo sforzo fatto dal mediatore e dalle parti – ivi compresa la lunghezza del percorso e lo stress di ciascun incontro, che spesso lascia la sensazione del girare a vuoto – e la percentuale dei successi.

Approfondendo l'analisi, si può convenire che quello che è il maggior pregio della mediazione – ovvero che il potere decisionale è rimesso direttamente alle parti, o meglio, a ciascuna delle parti individualmente considerata – non di rado viene vanificato sul piano operativo nel momento in cui la parte condivide le proprie personali scelte con chi la difende, che però era assente al tavolo della mediazione. Non di rado, difatti, accordi faticosamente costruiti e anche assolutamente interiorizzati e fatti propri dai mediati saltano al momento della rilettura da parte di uno dei legali. E ancora più spesso neppure si accede al percorso perché quanto meno una delle parti non si sente sufficientemente "protetta" in una sede in cui manca il difensore.

Senza contare quanto spesso il necessario e doveroso lavoro di informazione viene scambiato per pregiudizio. Si pensi, tipicamente, all'antico confronto fra i due fondamentali modelli mono- e bigenitoriale. Si consideri quanto spesso una madre è convinta in perfetta buona fede che una frequentazione sbilanciata, ovvero con la propria netta prevalenza, sia l'assetto che meglio realizza l'interesse del figlio, soprattutto se piccolo (anche se relativamente tale). In tale situazione, se il mediatore, allo scopo di documentare oggettivamente i risultati della ricerca scientifica, le metterà a disposizione una documentazione che attesta conclusioni diverse verrà immediatamente considerato "ostile" e la mediazione si avvierà al

fallimento. E più fondata, abbondante e convincente sarà la documentazione più aumenterà la probabilità che il tavolo della mediazione venga abbandonato.

Stando così le cose, ferma restando la validità intrinseca della mediazione familiare e l'interesse sociale a promuoverla (ad esempio mediante un passaggio preliminare informativo obbligatorio presso un centro accreditato, quale condizione di procedibilità per potersi separare), è apparso opportuno elaborare una nuova modalità di intervento che raccolga il meglio delle esperienze mediative già note integrandolo con quegli elementi correttivi che possano assicurargli una maggiore efficacia.

Nasce così la mediazione assistita, pensata e sperimentata all'interno dell'associazione Crescere Insieme, la cui attività istituzionale è di offrire sussidio alle famiglie in crisi. Essa è in sostanza una variante della mediazione familiare e si caratterizza per un approccio maggiormente e più direttamente giuridico, considerando il ripristino del dialogo e della comunicazione non come un obiettivo primario o una indispensabile premessa, ma come un punto di arrivo, il cui raggiungimento è sensibilmente facilitato dalla constatazione di essere riusciti, insieme, a costruire un nuovo soddisfacente assetto familiare. In altre parole, si è ritenuto che gioverebbe assai poco avere ottenuto che un padre e una madre tornino a parlarsi se dovesse permanere in uno dei due o in entrambi la convinzione di essersi dovuti piegare a regole ingiuste. In tal caso, in pratica, non si farebbe che aumentare le occasioni di liti e di insulti. Le ragioni del disaccordo – sbollita la rabbia del primo momento – sono quasi sempre di natura sostanziale: ti detesto perché ti sei preso la casa che aveva acquistato la mia famiglia con immensi sacrifici; perché trovi sempre una scusa per non farmi stare con il bambino; perché ti devo dare quasi tutto quello che guadagno senza avere alcuna idea di dove vada a finire il mio denaro... e così via. Prima, quindi, occorrerà individuare modalità ragionevoli per la nuova organizzazione di vita che entrambe le parti possano considerare sostanzialmente eque e comunque che limitino i danni quanto più è possibile: dopo di che la tregua familiare sopraggiungerà come una acquisizione aggiuntiva, per vie naturali.

È su questo che si deve principalmente lavorare; e a tale scopo la presenza dei legali è essenziale. Legali che passo dopo passo garantiscano la correttezza delle soluzioni e la inesistenza, o non praticabilità, di alternative migliori; ovvero il rischio di inconvenienti o danni successivi, ai quali non si era pensato. Operando in queste condizioni si raggiunge anche il non trascurabile vantaggio di ridurre drasticamente la durata dell'intero procedimento. Anzitutto l'assistito non ha più la necessità di aggiungere al percorso di mediazione incontri separati con il proprio legale per fargli va-

lutare le decisioni, anche parziali, concordate. In secondo luogo non esiste il pericolo di tornare sulle stesse questioni perché il legale suggerisce modifiche. In terzo luogo il giorno in cui finisce il percorso è anche il giorno in cui l'accordo può essere proposto nelle sedi ufficiali per l'omologazione, perché anche sotto il profilo formale è già nella stesura definitiva. Ultimo aspetto che contribuisce ad accorciare i tempi, forse il più importante, è che la mediazione assistita parte direttamente dall'analisi dei bisogni attuali, dagli obiettivi delle parti - per quanto ovviamente conseguenza del vissuto - intervenendo sulla relazione solo per via indiretta: ovvero, siccome sono contento dei risultati che sono stati raggiunti sono anche meglio disposto verso di te e più propenso a mettere una pietra sopra il passato.

La modalità descritta potrà forse far pensare ad una banale variante del diritto collaborativo, per effetto di alcune esteriori somiglianze, come l'utilizzazione di un gruppo di lavoro più ampio e composito, allargato agli avvocati. Esistono, viceversa, tra i due approcci differenze radicali, delle quali la più rilevante è che nel diritto collaborativo il gioco è condotto dai difensori delle parti mentre il mediatore, che nella mediazione assistita ha un ruolo centrale, può addirittura non essere presente. Così come, a dispetto dell'attributo "assistita" comune ad entrambe le denominazioni, sono altrettanto profonde le differenze rispetto alla negoziazione. Non a caso lo stesso verbo assistere è usato in un senso del tutto diverso, essendo i legali nel primo caso coloro che fiancheggiano sistematicamente le parti e le rappresentano, mentre nella mediazione coloro che semplicemente si tengono a disposizione in posizione di garanti e offrono un supporto solo potenziale.

Giova, infine, osservare, quanto sia a volte un peccato che il mediatore non abbia poteri decisionali; ad esempio quando la soluzione è stata trovata, ma è solo un infondato timore a bloccare la ratifica degli accordi. Si perde, in sostanza, ciò che principalmente contribuisce ai successi della mediazione delegata dal giudice, ovvero del rito partecipativo. E' questo nient'altro che il prezzo giustamente da pagare alla "libertà" delle parti, indipendenti dal sistema legale, che sotto altri

aspetti tanto giova alla mediazione familiare tradizionale. Fortunatamente con la mediazione assistita questo rammarico si attenua: la presenza costante dei legali, che lavorano in associazione, coordinati dal mediatore, dando affidabilità e peso alle conclusioni raggiunte di volta in volta - pur restando sempre possibile alle parti, in linea di principio, cambiare idea - finisce per dare ad esse anche una sorta di valenza decisionale. Non solo. Una auspicabile integrazione della procedura potrà essere costituita dal coinvolgimento in essa della magistratura, foro per foro, attraverso la stesura di protocolli di intesa con l'Ordine degli avvocati, che le dia un riconoscimento ufficiale che non potrà che accelerare i tempi della omologazione degli accordi raggiunti, oltre che favorire il ricorso ad essa.

Infine, è opportuno osservare che dalla diversa struttura dell'intervento discendono anche modalità sostanzialmente diverse di approccio e conduzione del processo, nonché della preparazione, o formazione, degli operatori. È evidente che la padronanza degli aspetti giuridici da parte del mediatore è fondamentale. Egli dovrà necessariamente "saperne di più" in materia di diritto di famiglia dei legali presenti; o almeno altrettanto. Pur restando fondamentali e decisive qualità individuali come la sensibilità e la creatività nell'escogitare soluzioni. Giova rammentare, a tale proposito, che per il mediatore familiare già formato si tratta di acquisire una tecnica, aggiungendo ulteriori competenze alle proprie; non di cambiare attività. Ciò vuol dire che per formarsi alla mediazione assistita non è necessario frequentare un corso di formazione di centinaia di ore, ma è sufficiente una esperienza seminariale.

Concludendo, dall'osservazione degli effetti della sopra descritta varietà di interventi, con i loro pregi e i loro limiti, si sono potute dedurre alcune conclusioni operative, che hanno condotto a definire un nuovo modello che, se applicato nelle appropriate circostanze, può dare esiti fruttuosi, come ha mostrato la sperimentazione effettuata in ambito nazionale italiano in tempi relativamente recenti.

MARINO MAGLIETTA
® RIPRODUZIONE RISERVATA

¹ Report 14 novembre 2016 relativo al 2015: <http://www.istat.it/it/files/2016/11/matrimoni-separazioni-divorzi-2015.pdf?title=Matrimoni%2C+separazioni+e+divorzi+-+14%2Fnov%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf>.

² Vedi ad esempio, M. Maglietta, C. Piccinelli, "Coordinatore genitoriale: un nuovo tutore per la coppia?", 12 ottobre 2017, in: <https://www.studiocataldi.it/articoli/27792-coordinatore-genitoriale-il-nuovo-quottutore-quot-dei-genitori.asp>.

La partecipazione personale della parte nella procedura di mediazione obbligatoria; orientamenti giurisprudenziali

1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 5 comma 1bis del D.Lgs. n. 28/2010, nel testo introdotto dall'art. 84, D.L. n. 69/2013¹, impone l'esperimento del procedimento di mediazione, come disciplinato dagli artt. 3 e ss. del medesimo D.Lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità per le domande giudiziali relative a controversie in tema di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari².

Il citato comma 1bis prevedeva in origine una fase sperimentale; era infatti stabilito che la disposizione avesse efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore, con un monitoraggio intermedio, attivato su iniziativa del Ministero della Giustizia, sugli esiti della sperimentazione.

La fase transitoria e sperimentale è stata definitivamente superata per effetto della novella recata dall'art. 11ter D.L. n. 50/2017, inserito in sede di conversione con Legge 21-6-2017, n. 96. Tale norma ha soppresso, nell'ambito dell'art. 5 comma 1bis, la disposizione che limitava l'efficacia temporale ai quattro anni successivi all'entrata in vigore; l'istituto della mediazione cd. obbligatoria, nelle materie di cui al comma 1bis, perde così connotazione temporanea per assumere stabilità e definitività.

Alla mediazione cd. obbligatoria ex art. 5 comma 1bis D.Lgs. n. 28/2010 si affianca, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la mediazione delegata dal giudice. A tenore del comma 2, fuori delle materie elencate nel comma 1bis, nel cui ambito la mediazione deve essere preventivamente esperita per espressa disposizione normativa, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; anche in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

I profili procedurali trovano regolamentazione nell'art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010.

Ai fini della presente trattazione, si sofferma l'at-

tenzione sul primo comma del citato art. 8. Disciplinate la designazione del mediatore ad opera del responsabile dell'organismo di mediazione, la fissazione del primo incontro tra le parti e la comunicazione della domanda e dell'incontro alla parte invitata, la norma statuisce: *"Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento."*

Il comma 4bis, inserito nel corpo dell'art. 8 dall'art. 84 D.L. n. 69/2013, indica le conseguenze della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione: in tal caso il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.³, e condanna la parte costituita al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Così tracciato, per sommi capi, il quadro normativo di riferimento, ci si è chiesti se, nell'ambito della mediazione inerente le controversie esplicitate al comma 1bis dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, c.d. mediazione obbligatoria, così come nell'ambito della mediazione c.d. delegata dal giudice ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010, sia necessaria la partecipazione personale della parte, pur assistita dall'avvocato, nelle varie fasi della procedura di mediazione; e, in caso affermativo, quali siano le conseguenze da annettere alla mancata partecipazione.

La giurisprudenza è decisamente orientata per la necessaria partecipazione personale della parte; ma non mancano isolate pronunce di segno opposto.

2. LA TESI PREVALENTE: OBBLIGATORIA LA PARTECIPAZIONE PERSONALE DELLA PARTE

Secondo l'orientamento decisamente prevalente in giurisprudenza, la partecipazione personale della parte alla procedura di mediazione, obbligatoria o delegata dal giudice, risulta indispensabile, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità ex

art. 5, commi 1bis e 2, D.Lgs. n. 28/2010.

È quindi necessario che agli incontri nei quali si articola la procedura di mediazione le parti si presentino personalmente, assistite dall'avvocato; non è invece sufficiente la presenza del solo avvocato difensore, pur munito di delega rilasciata dalla parte stessa.

La presenza personale della parte configura pertanto un presupposto indefettibile; la funzione dell'avvocato è di mera assistenza alla parte.

Numerose le pronunce che propendono per tale opzione ermeneutica; si citano, ex multis, Trib. Torino, sent. 21 settembre 2017, n. 4449; Trib. Pavia, sent. 20 gennaio 2017; Trib. Palermo, ord. 23 dicembre 2016; Trib. Roma, sent. 28 novembre 2016; Trib. Roma, sent. 14 luglio 2016, n. 14194; Trib. Modena, ord. 2 maggio 2016; Trib. Roma, ord. 4 aprile 2016; Trib. Firenze, sent. 16 febbraio 2016, n. 2053; Trib. Roma, 14 dicembre 2015; Trib. Siracusa, 5 luglio 2015; Trib. Pavia, 18 maggio 2015; Trib. Palermo, 17 marzo 2015; Trib. Pavia, 9 marzo 2015; Trib. Vasto, 9 marzo 2015; Trib. Roma, 19 febbraio 2015; Trib. Firenze, 26 novembre 2014; Trib. Bologna, 11 novembre 2014; Trib. Monza, 20 ottobre 2014; Trib. Firenze, 19 marzo 2014; Trib. Firenze, 17 marzo 2014.

Nella procedura di mediazione la funzione del legale, come definita in via interpretativa dall'art. 5, comma 1 bis e comma 2, è di mera assistenza alla parte comparsa e non, per la formulazione normativa utilizzata e per il migliore e più efficace funzionamento dell'istituto, di rappresentanza della parte assente (Trib. Pavia, ord. 6 gennaio 2016).

Gli argomenti sui quali fa leva l'esposto orientamento si agganciano sia al testo, sia alla ratio della vigente normativa. Si osserva in particolare che:

a) L'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 opera, nella sua formulazione letterale, un continuo riferimento alle parti, "assistite" dai rispettivi avvocati. La norma dispone infatti che:

- Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, **le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato**.
- Durante il primo incontro il mediatore chiarisce **alle parti** la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.
- Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi **le parti e i loro avvocati** a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

L'esplicito riferimento normativo, si sostiene, sottintende evidentemente la volontà di favorire la comparizione personale della parte, da intendersi come indefettibile ed autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi⁴. "Trasparente è la previsione dettata dal comma 1° dell'art. 8 che, lessicalmente, scinde la presenza della parte (personalmente) da quella del difensore per la partecipazione agli incontri di mediazione. Entrambi devono congiuntamente partecipare al primo incontro ed a quelli successivi

(le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato)⁵".

b) È la stessa *ratio legis*, secondo l'interpretazione giurisprudenziale in argomento, ad imporre la presenza personale della parte in mediazione.

Nello specifico, si rileva che:

- Tale presenza è necessaria "al fine di consentire alle parti di esprimere la loro volontà di proseguire nella procedura di mediazione oltre l'incontro preliminare" (Trib. Milano, ord. 27 aprile 2016).
- Nella mediazione è fondamentale la percezione delle emozioni nei conflitti e lo sviluppo di rapporti empatici ed è, pertanto, indispensabile un contatto diretto tra il mediatore e le persone parti del conflitto. Il mediatore deve comprendere quali siano i bisogni, gli interessi, i sentimenti dei soggetti coinvolti e questi sono profili che le parti possono e debbono mostrare con immediatezza, senza il filtro dei difensori (che comunque assistono la parte). D'altronde, il principale significato della mediazione è proprio il riconoscimento della capacità delle persone di diventare autrici del percorso di soluzione dei conflitti che le coinvolgono (Trib. Vasto, sent. 9 marzo 2015).
- L'istituto mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore (Trib. Firenze, 19 marzo 2014). La comunicazione tra i litiganti deve essere pertanto effettiva e non invece risolversi in una mera formalità inidonea a spiegare quella funzione deflattiva auspicata dal legislatore (Trib. Como, ord. 23 marzo 2016).
- Non avrebbe senso prevedere l'attività informativa che il mediatore è tenuto ad esplicare in sede di primo incontro se non in un'ottica informativa a beneficio della parte personalmente comparsa. Infatti il difensore, in quanto mediatore di diritto e titolare degli obblighi informativi ex art. 4, comma 3, nei confronti del cliente, non abbisogna di informazione su funzione e modalità di svolgimento della mediazione (cfr. Trib. Modena, ord. 2 maggio 2016; Trib. Pavia, ord. 6 gennaio 2016; Trib. Vasto, sent. 9 marzo 2015; Trib. Firenze, 19 marzo 2014).

Si esclude la possibilità di applicare analogicamente alla mediazione le norme che, nel processo, consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore o le norme sulla rappresentanza negli atti negoziali (Trib. Vasto, 9 marzo 2015).

Talvolta, nell'ambito del filone giurisprudenziale in rassegna, si è espressamente ammessa la possibilità di delega a un procuratore speciale. Si vedano, in terminis, Trib. Milano, ord. 27 aprile 2016 (che ri-

tiene necessaria *“la partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali, purché a conoscenza dei fatti e muniti del potere conciliativo”*), e Trib. Como, ord. 23 marzo 2016 (*“In tema di mediazione obbligatoria, ai fini dell'avverarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, risulta imprescindibile la effettiva partecipazione personale al procedimento di mediazione o, al più, tramite soggetto munito di idonea procura sostanziale”*⁶). Alcune pronunce tendono peraltro a circoscrivere la facoltà di delega a un procuratore speciale. Così Trib. Firenze, sent. 16 febbraio 2016, n. 2053 ritiene di dover limitare a casi eccezionali l'ipotesi che la parte sia sostituita da un rappresentante sostanziale, pure munito dei necessari poteri; ne consegue, secondo il giudice fiorentino, che *“mentre soddisfa il dettato legislativo l'ipotesi di delega organica del legale rappresentante di società oppure di delega del contitolare del diritto, al contrario, il mero transeunte impedimento a presenziare della persona fisica comporta la necessità di un rinvio del primo incontro”*.

Assunta tale impostazione, le conseguenze della mancata partecipazione personale della parte sono di non poco conto.

Per espressa disposizione normativa, giusta art. 8, comma 4bis, D.Lgs. n. 28/2010, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.; inoltre il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. In giurisprudenza si vedano Trib. Palermo, ord. 23 dicembre 2016; Trib. Roma, sent. 28 novembre 2016; Trib. Roma, sent. 14 luglio 2016, n. 14194; Trib. Roma, ord. 4 aprile 2016. Le suddette previsioni saranno applicabili indipendentemente dalla posizione processuale delle parti: interesseranno quindi sia l'attore che il convenuto⁷.

Fin qui il dettato normativo.

Ma buona parte della giurisprudenza si è spinta ben oltre, affermando che la mancata partecipazione personale della parte, nonché l'irrituale partecipazione, comportano l'improcedibilità della domanda attorea. Così, *expressis verbis*, Trib. Pavia, sent. 20 gennaio 2017⁸; Trib. Palermo, ord. 23 dicembre 2016; Trib. Roma, sent. 14 luglio 2016, n. 14194; Trib. Vasto, sent. 9 marzo 2015⁹.

Sanzione, questa, evidentemente assai grave, il cui rischio indurrà l'avvocato a consigliare vivamente la presenza personale del proprio assistito in mediazione.

In alcune decisioni si precisa tuttavia che, laddove non tutte le parti siano presenti, sarà onere del mediatore aggiornare l'incontro invitandole a comparire personalmente¹⁰.

Ovviamente, se è parte convenuta a non com-

parire personalmente, rimarranno applicabili solo le sanzioni ex art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010¹¹.

Non mancano tuttavia pronunce che, attenendosi allo stretto dato normativo, limitano lo spettro delle conseguenze negative per la mancata partecipazione a quelle definite nell'art. 8, comma 4bis, D.Lgs. n. 28/2010, escludendo invece ripercussioni sulla procedibilità della domanda. Si veda Trib. Mantova, 20 settembre 2017, ove si legge che, in ambito di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata comparizione dell'opponente dinanzi al mediatore non può comportare l'improcedibilità del giudizio di opposizione; e ciò sulla scorta delle seguenti motivazioni:

- a) le conseguenze della mancata comparizione dinanzi al mediatore della parte costituita sono già previste dall'art. 8, comma 4bis, D.Lgs. n. 28/2010;
- b) non appare possibile differenziare gli effetti della mancata comparizione a seconda che la stessa riguardi l'opposto o l'opponente (ovvero, in generale, l'attore o il convenuto), considerando che ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 il giudice deve assegnare il termine per attivare il procedimento di mediazione a tutte le parti e non solo a quella che abbia interesse alla procedibilità della domanda.

Pertanto, marca il giudice mantovano, le conseguenze della mancata comparizione dinanzi al mediatore devono essere le medesime per entrambe le parti, cioè quelle ex art. 8, comma 4bis, D.Lgs. n. 28/2010, che non contempla la possibilità di dichiarare l'improcedibilità del giudizio; anzi, valorizzando per le finalità probatorie ex art. 116 c.p.c. la mancata comparizione delle parti, la norma implicitamente presuppone che il giudizio possa proseguire. La definizione del procedimento di mediazione con verbale negativo a seguito della mancata comparizione dell'opponente comporta quindi la procedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ferma la condanna dell'opponente alla sanzione ex art. 8, comma 4bis, D.Lgs. 28/2010.

Inutile ribadire che, stante il rischio delle gravi conseguenze che, in ordine alla procedibilità della domanda, parte della giurisprudenza riconnette alla mancata partecipazione personale della parte, l'avvocato si preoccuperà comunque garantire la presenza del proprio assistito in mediazione.

3. LA TESI MINORITARIA: NON OBBLIGATORIA LA PARTECIPAZIONE PERSONALE DELLA PARTE

Non sono mancate pronunce dissonanti rispetto all'orientamento dominante.

Secondo la tesi decisamente minoritaria in giurisprudenza, non è ricavabile, dal vigente tessuto normativo, l'obbligo per la parte di partecipare personalmente al procedimento di mediazione, essendo invece sufficiente la presenza del difensore munito di procura speciale all'uopo. Verificandosi tali situazione, non vi è margine per ipotizzare quelle gravi ripercussioni

che, secondo la giurisprudenza citata sub §2, derivano dalla mancata partecipazione della parte.

Il Tribunale di Verona ha espresso tale convincimento in recenti pronunce (Trib. Verona, ord. 11 maggio 2017; Trib. Verona, 28 settembre 2016), nella piena consapevolezza di porsi in antitesi rispetto all'orientamento giurisprudenziale prevalente; questi gli argomenti addotti:

- a) Né l'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 (norma invocata dall'orientamento avverso), né altre disposizioni contenute nel medesimo decreto prescrivono la presenza obbligatoria della parte alla procedura; la norma ha funzione meramente descrittiva di quello che il legislatore ha pensato poter essere lo sviluppo della procedura.
- b) Nessuna norma vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla procedura il proprio difensore; pertanto, il fondamento normativo della possibilità di attribuire al difensore una procura a conciliare è rinvenibile nella previsione generale dell'art. 83 c.p.c. (ed infatti quella facoltà è di solito inserita nella procura *ad litem*); previsione che non può essere inficiata dalla valorizzazione della peculiare funzione del primo incontro, quale momento non solo informativo ma anche facilitativo della conciliazione.
- c) La prevalente tesi opposta finisce per favorire

l'atteggiamento dilatorio della parte convenuta: questa potrebbe continuare, per un tempo indefinito, a farsi rappresentare in mediazione dal proprio difensore, impedendo la realizzazione del presupposto processuale e con essa l'accesso alla giustizia dell'attore.

Stando al Tribunale di Verona, inoltre, anche ammettendo che la partecipazione personale della parte in mediazione fosse doverosa, l'eventuale mancata partecipazione non potrebbe essere sanzionata con la dichiarazione di improcedibilità della domanda, come invece ritiene l'orientamento prevalente. Tale conseguenza, *"non solo non è stata contemplata dal D.Lgs. 28/2010 ma, a ben vedere, è stata da esso implicitamente ma chiaramente esclusa. Il legislatore infatti ha previsto per la parte che non partecipa in nessun modo, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria ex lege, e tiene quindi un comportamento più grave di quello della parte che vi partecipa tramite il proprio difensore, la sanzione della condanna al pagamento del contributo unificato e la possibilità per il giudice di desumere dal suo comportamento argomenti di prova"*.

Per l'avveramento della condizione di procedibilità ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, quindi, la parte potrà presentarsi davanti al mediatore o personalmente, ovvero tramite altro soggetto, compreso il difensore,

Perché è necessaria la rivista la **MEDIAZIONE**

1. **Perché** fornisce una completa informazione su tutte le materie che interessano i mediatori, i formatori, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione.
2. **Perché** è un prezioso organo di collegamento fra il mercato e la Vostra realtà, fra il diritto e la pratica. Tutte le materie vengono trattate in funzione dei loro aspetti applicativi e delle problematiche che devono essere affrontate quotidianamente. Inoltre il taglio interdisciplinare offre nuovi elementi di informazione e documentazione e apre nuove frontiere di pensiero e di manovra.
3. **Perché** ogni tre mesi pubblica articoli su argomenti economico-aziendali e giuridico-sociali ed inoltre dà notizia dei più importanti provvedimenti normativi e giurisprudenziali.
4. **Perché** in ogni numero saranno riportati dati sul mercato della mediazione.
5. **Perché** è la prima e unica rivista indipendente del settore.
6. **Perché** è la prima e unica rivista ad avere un comitato scientifico indipendente.
Ed inoltre
7. **Perché** sui numeri della rivista troveranno spazio supplementi di approfondimento sulla mediazione curati da esperti del settore.

munito di procura speciale.

La possibilità per la parte di farsi rappresentare in mediazione dal proprio difensore munito di procura speciale è ammessa anche da Trib. Mantova, civ., sent. 25 ottobre 2016¹³.

La tesi, allo stato, rimane minoritaria in giurisprudenza.

4. LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ALPA

Il filone giurisprudenziale maggioritario trova condivisione nella relazione della Commissione di studio per l'elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, presieduta dal Prof. Avv. Guido Alpa.

La Commissione, in conformità agli arresti giurisprudenziali sopra citati, evidenzia che l'attività di mediazione è volta a riattivare la comunicazione tra le parti attraverso la facilitazione del terzo, il quale appunto deve avere una specifica formazione proprio sulle tecniche di comunicazione e deve avere un contatto diretto con le persone coinvolte nel conflitto, senza il filtro dei professionisti che assistono la parte, ma non si sostituiscono ad essa. Tali tecniche o abilità presuppongono l'interazione im-

mediata tra parti e mediatore se è vero che questi deve riuscire a comprendere gli interessi delle parti, leggere i loro sentimenti e le loro emozioni, anche attraverso un linguaggio non verbale. Questo *proprium* della mediazione induce ad affermare, nei limiti del possibile, il principio che le parti devono essere presenti di persona.

Anche la Commissione ritiene, in uno con la giurisprudenza prevalente, che la conclusione emerga dalla stessa interpretazione letterale delle norme: *"l'art. 5, comma 1-bis e l'art. 8 prevedono che le parti esperiscano il (o partecipino al) procedimento mediativo con l'assistenza degli avvocati", e questo implica la presenza degli assistiti*".

La Commissione propone quindi di modificare il testo normativo chiarendo definitivamente che vi è l'obbligo di partecipazione delle parti di persona o, se sussistono gravi motivi, tramite un rappresentante diverso dal difensore.

Al momento, la proposta non è stata ancora recepita dal legislatore.

MARINO MAGLIETTA

® RIPRODUZIONE RISERVATA

¹ La norma riproduce sostanzialmente quella di cui all'art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 28/2010, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza Corte Cost. 06.12.2012, n. 272; è stata espunta la fattispecie del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, e nel contempo inserita la fattispecie del risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria (in aggiunta a quello derivante da responsabilità medica).

² La norma, a tenore del comma 4, non trova applicazione:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito ex art. 667 c.p.c.;
- c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, ex art. 696-bis c.p.c.;
- d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti ex art. 703, terzo comma, c.p.c.;
- e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- f) nei procedimenti in camera di consiglio;
- g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

³ Analogamente a quanto avviene per le risposte fornite in sede di interrogatorio formale, per il rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni ordinate del giudice, nonché per il contegno tenuto dalle parti nel processo.

⁴ Trib. Palermo, Sez. 1 civ., ord. 23 dicembre 2016; Trib. Firenze, Sez. 3 civ., sent. 16 febbraio 2016, n. 2053.

⁵ Trib. Modena, ord. 2 maggio 2016; Trib. Palermo, ord. 23 dicembre 2016.

⁶ Così anche Trib. Palermo, 26 novembre 2014.

⁷ Trib. Palermo, ord. 23 dicembre 2016.

⁸ Nella fattispecie, il Tribunale di Pavia ha dichiarato improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo per mancata comparizione personale dell'opponente, confermando il decreto opposto.

⁹ La mancata partecipazione, ovvero l'irrituale partecipazione, senza giustificato motivo alla mediazione può "attingere alla stessa procedibilità della domanda" per Trib. Roma, sent. 28 novembre 2016; Trib. Roma, sent. 14 luglio 2016, n. 14194; Trib. Roma, ord. 4 aprile 2016.

¹⁰ Così Trib. Modena, ord. 2 maggio 2016 (nella fattispecie il giudice, rilevato che dal verbale negativo in atti, per la parte chiamata in mediazione era comparso il solo difensore con delega e non anche quest'ultima personalmente, ha disposto un nuovo incontro di mediazione, non essendosi perfezionata la condizione di procedibilità della domanda). Così anche Trib. Vasto, sent. 9 marzo 2015, secondo cui grava sul mediatore, in qualità di soggetto istituzionalmente preposto ad esercitare funzioni di verifica e di garanzia della puntuale osservanza delle condizioni di regolare espletamento della procedura, l'onere di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo, se necessario, un rinvio del primo incontro, sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione, ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire.

¹¹ Trib. Palermo, ord. 23 dicembre 2016.

¹² Soggetto ritenuto onerato dell'attivazione della mediazione.

¹³ Secondo il giudice lombardo, il tentativo di mediazione, per essere effettivo, potrà concretamente esplicarsi solo nel caso in cui vi sia stata la diretta partecipazione della parte, "personalmente ovvero tramite un suo legale munito di mandato".

La proposta del mediatore e della parte al primo incontro di mediazione

Si discute spesso tra colleghi mediatori della possibilità di formulare una proposta conciliativa già durante il primo incontro informativo, soprattutto quando le posizioni assunte dalle parti sono apparentemente insormontabili.

La questione, dibattuta, non trova visioni univoche tra gli operatori del settore ma è possibile individuare una soluzione condivisa analizzando tre criteri: normativo, giurisprudenziale e ministeriale.

Partendo dalla normativa, la proposta del mediatore è disciplinata nell'art.11 d.lgs. 28/2010, *"... Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento"*.

La norma prevede che quando l'accordo non è raggiunto (ipotizzando una mediazione avviata), il mediatore può formulare una proposta (ne ha facoltà). Se poi le parti ne fanno concorde richiesta, il mediatore può formulare una proposta in qualunque momento del procedimento (anche quando la mediazione è al primo incontro informativo).

Sembra intendere che al primo incontro informativo solo una concorde richiesta delle parti rende legittima la proposta del mediatore, mentre, superato il primo incontro, il mediatore può formulare una proposta anche in assenza di concorde richiesta delle parti (e salvo che non sia escluso dal regolamento di mediazione).

In giurisprudenza, va sempre più affermandosi la visione sostanziale della mediazione che richiede l'effettivo svolgimento della procedura.

Proprio partendo dal principio di effettività della mediazione, secondo cui può ritenersi correttamente esperito il solo procedimento di mediazione che supera il primo incontro informativo¹, e muovendo verso l'esigenza di un raccordo tra l'attività del mediatore e quella del giudice, la giurisprudenza più recente si spinge ben oltre, invitando espressamente il mediatore a formulare una proposta anche in assenza di concorde volontà delle parti².

E lo fa sulla base del presupposto che restringere la facoltà del mediatore – di formulare una proposta – al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, frusterebbe lo spirito della norma che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo e non consente al giudice di

fare applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 d.lgs. 28/2010, in tema di spese processuali, ed ex art.2 L. 89/2001, in tema di equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata del processo³.

Anche in questo caso, l'interpretazione giurisprudenziale sembra orientata a ritenere legittima la proposta del mediatore quando il procedimento supera il primo incontro, addirittura stimolandone l'iniziativa. Diversamente, se le parti decidono di non proseguire, la mediazione non può dirsi avviata né correttamente esperita e il mediatore non potrebbe formulare alcuna proposta.

Secondo il Ministero della Giustizia, interpellato in un recente procedimento ispettivo avviato nei confronti di un organismo per una mediazione in cui – stante il rifiuto ad aderire del convenuto – il mediatore aveva nominato un perito, tale facoltà, così come quella della proposta, non è consentita nel primo incontro informativo⁴.

Più precisamente, spiega il Ministero, il primo incontro informativo deve considerarsi un momento non ancora inserito dello svolgimento vero e proprio dell'attività di mediazione e per il quale – non a caso – non è previsto alcun compenso all'organismo di mediazione.

Essendo quindi, la possibilità di iniziare la mediazione rimessa alla volontà di entrambe le parti, "il mediatore, dinanzi all'espresso rifiuto di una parte, giammai potrà procedere a formulare alcuna proposta o a nomina di un consulente tecnico dovendosi limitare a redigere verbale negativo.

Diversa è l'ipotesi in cui la parte chiamata in mediazione decide di rimanere contumace. In tale fase, non vi è dubbio che la parte istante, se il regolamento dell'organismo lo consente, può scegliere di "entrare in mediazione" e, all'esito dell'attività del consulente tecnico, comunicare al chiamato in mediazione una proposta".

Possiamo quindi dedurre, complessivamente, che la proposta del mediatore (o la consulenza tecnica) nel primo incontro è ammissibile se richiesta da entrambe le parti oppure quando l'aderente è contumace e l'istante dichiara di voler entrare in mediazione.

Va invece negata allorché la parte convenuta comunica di non aderire alla mediazione o, al primo incontro, decide di non proseguire.

E se al primo incontro è la parte a voler verbalizzare la sua proposta transattiva?

Anche in questa ipotesi – non infrequente – non v'è univocità di vedute tra gli operatori del settore.

Di certo, qui la parte intende verbalizzare una proposta durante il primo incontro dopo aver ricevuto il rifiuto a proseguire dalla controparte e per dimostrare al giudice le proprie intenzioni conciliative.

Generalmente, per bloccare la verbalizzazione la controparte si oppone appellandosi al principio di riservatezza della mediazione o richiamando la deontologia forense che vieta la produzione in giudizio del contenuto delle proposte transattive⁵.

Va innanzitutto detto che per superare le questioni deontologiche la proposta può benissimo contenere l'espressione "rinuncia alla riservatezza" o provenire dalla parte personalmente e non dall'avvocato, mentre il principio di riservatezza in mediazione copre le dichiarazioni di merito e le informazioni ricevute durante i colloqui, non anche le dichiarazioni di intento negoziale che una parte fa all'altra, rinunciando alla riservatezza.

In un recente convegno tenutosi a Verona alla presenza del dott. Massimo Vaccari giudice del

Tribunale di Verona e del Prof. Tedoldi, Ordinario di Diritto Processuale Civile all'Università di Verona, è emerso come la possibilità per la parte di verbalizzare una proposta non incontri alcun limite normativo, ben potendo la stessa formularla in qualunque momento anche al di fuori del processo⁶.

Anzi, la verbalizzazione è utile poiché consente al giudice ex art.91 e ss. Cpc, di valorizzare la condotta della parte che persegue concrete soluzioni conciliative e disincentiva i comportamenti (scorretti) di quella che resiste in giudizio abusando della propria forza contrattuale o economica⁶.

Nella prassi non è poi infrequente passare da fumose proposte a concrete trattative quando una delle parti inizia a discutere di soluzioni e si dichiara disponibile a prendere impegni.

Pertanto e concludendo, ben vengano proposte transattive delle parti se in tal modo aumentano le probabilità di avviare serie trattative e a scoraggiare posizioni di convenienza.

MARIO ANTONIO STOPPA

® RIPRODUZIONE RISERVATA

¹ Trib. Roma, sentenza n.8554/2016 – Est. Moriconi "... Si può dunque affermare con assoluta certezza che esiste, nell'ordinamento italiano, una ed una sola mediazione, che è quella prevista dall'art. 1 della legge, nella quale è imprescindibile la fattiva attività professionale di supporto alle parti al fine del raggiungimento di un accordo, ad opera di un soggetto terzo ed imparziale che è il mediatore, che all'occorrenza può anche formulare una proposta.

Se così stanno le cose e non vi è dubbio che così sia, si può riassumere con un sillogismo il concetto fondamentale a base del discorso. La legge ha posto come condizione di procedibilità della domanda giudiziale che venga esperita dalle parti la mediazione che è la procedura di cui all'art. 1 della legge.

L'incontro informativo, al di là della sua imperfetta formulazione normativa, non è mediazione, ma solo una fase preliminare ad essa. Lo svolgimento dell'incontro informativo non seguito dalla mediazione non rimuove, salvo il caso di effettiva impossibilità a proseguire, l'improcedibilità

della domanda conseguente al mancato esperimento della mediazione."

² Tribunale di Napoli Nord, ordinanza 15.11.2017 – Est. Rabuano; Tribunale di Siracusa, ordinanza 5.7.2015 – Est. Rizzo; Tribunale di Bari – Sez. Altamura, ordinanza 21.5.2017 – Est. Fazio.

³ Tribunale di Vasto, ordinanza 4.5.2017 – Est. Pasquale, "... laddove è negato l'indennizzo alla parte che abbia rifiutato la proposta del mediatore dal contenuto corrispondente a quello della successiva sentenza".

⁴ Ministero della Giustizia, m.dg. dag. 03/02/2017 del 02.02.2017 – dott.ssa A. Verde

⁵ Art.48 codice deontologico forense

⁶ Convegno 31.3.2017 Organizzato dall'OdM Medyapro in Verona, <https://www.youtube.com/watch?v=yA9BRAIKTV8&feature=youtu.be>

⁷ Diversamente, nel caso della proposta del mediatore, sussistendo i presupposti, il giudice regolerà le spese processuali applicando l'art.13 d.lgs.28/2010, norma posta anche in questo caso con l'obiettivo di disincentivare ingiustificati rifiuti di proposte conciliative ragionevoli.

La mediazione, un gioco: in Teoria!

In questo articolo vedremo l'applicazione della Teoria dei Giochi all'analisi di un caso di mediazione. Dopo una breve esposizione delle origini di questa disciplina, si passa ad illustrarne gli elementi fondamentali per arrivare ad un'applicazione ad un caso assai diffuso di mediazione quale una disputa tra eredi.

CENNI STORICI

La Teoria dei giochi è un modello matematico che descrive il comportamento di due o più soggetti razionali interagenti, giocatori, che devono prendere decisioni in situazioni di conflitto, giochi, al fine di massimizzare il proprio guadagno.

Il padre di questa Teoria è il matematico von Neumann. La sua prima pubblicazione in cui si occupa di indagare l'esistenza di soluzioni per "giochi a somma zero", risale al 1928.

In realtà il testo che stabilisce la nascita ufficiale di questo ramo della matematica applicata viene pubblicato solo nel 1944 con il titolo "Theory of Games and Economic Behavior" da parte di John von Neumann ed Oskar Morgenstern. Gli autori si propongono, partendo dall'analisi dei giochi di società come scacchi, carte ed altri semplici giochi, di sviluppare strumenti per l'analisi del comportamento dei principali soggetti del mondo economico quali produttori e consumatori. Altra figura che segna la storia della Teoria dei Giochi è John Forbes Nash Jr. Tra i matematici più brillanti e originali del novecento Nash rivoluziona l'economia con i suoi studi di matematica applicata alla Teoria dei Giochi, studi per i quali gli viene assegnato il premio Nobel per l'economia nel 1994. A lui si ispira il film del 2001 "A Beautiful Mind" del regista statunitense Ron Howard che racconta la vita di questo genio che ha significativamente contribuito agli studi matematici ed economici del suo tempo.

La Teoria dei Giochi si lega fin dalla sua nascita a campi di applicazione estremamente concreti e di importanza strategica come l'economia e la difesa. Nasce e prende piede infatti negli anni in cui le grandi potenze sono impegnate nella guerra fredda e fornisce loro uno strumento per analizzare scenari e per suggerire strategie. Non vi è da stupirsi quindi che riesca ad attrarre fin dall'inizio l'investimento di ingenti risorse per il suo sviluppo. Una volta conclusa la fase della Guerra Fredda questa

disciplina ha ormai guadagnato nella comunità scientifica grande credibilità ed interesse e non fatica ad imporsi in altri ambiti della scienza come l'economia, la biologia, l'etica e molti altri ancora.

DEFINIZIONI

Cerchiamo ora di capire esattamente che cosa si intende per gioco.

Nella Teoria dei Giochi con il termine gioco si intende un modello di descrizione del comportamento di due o più giocatori, decisori razionali ed intelligenti, che interagiscono all'interno di un contesto di regole condivise con l'obiettivo di massimizzare il proprio guadagno.

Ai giocatori, che per semplicità possiamo supporre d'ora in avanti essere solo due, viene imposto di operare rispettando il presupposto di razionalità ed intelligenza. Un giocatore razionale è quello che ha precise preferenze rispetto agli esiti del gioco, che sa ordinare in base ad una qualsivoglia regola tali preferenze e che continua nel tempo ad operare scelte coerenti in base alla ordinalità da egli stesso prefissata. Nel contesto della mediazione possiamo identificarlo con una parte che ha ben chiari quali sono i possibili esiti della disputa, è in grado di metterli in una scala ordinata in base alle sue preferenze e che nel tempo o a fronte di una proposta di soluzione dell'altra parte non si lascia fuorviare da emotività e desideri di rivalsa contraddicendo le proprie preferenze inizialmente dichiarate.

Un giocatore intelligente poi è un giocatore in grado di analizzare i possibili scenari di gioco, di valutare le conseguenze delle proprie scelte e di ipotizzare le risposte (strategie) dell'altro giocatore alle sue mosse. In altre parole questo presupposto introduce il concetto di perfetta informazione. Tornando a sedere al nostro tavolo di mediazione intelligenza e perfetta informazione fanno sì che il mediatore trovi sempre una risposta coerente ed esauriente alla domanda: "E lei ha pensato a quale sarà la risposta dell'altra parte a questo suo comportamento o a questa sua proposta?"

IL CASO

Antonio e Marco, due fratelli non più giovani, rispettivamente di 60 e 63 anni, si ritrovano dopo anni di scarsi e forse non ottimi rapporti a dover affrontare la spartizione della casa di famiglia la-

sciata loro in eredità dalla madre. Questa, vedova ormai da parecchi anni, era morta due anni prima e aveva lasciato loro una vecchia casa in città, composta da due appartamenti di pari dimensioni e valore. L'immobile si trovava in cattive condizioni ed i due fratelli avevano deciso di affrontare insieme la ristrutturazione impegnandosi in prima persona nei lavori. Oggi sono infatti entrambi pensionati dopo aver lavorato per anni in edilizia. Si sono così ritrovati dopo un lungo periodo di scarsi rapporti, vivevano infatti in due diverse città ad alcune centinaia di chilometri di distanza, a lavorare insieme ed a condividere scelte e spese per la ristrutturazione della casa. Le cose non erano state semplici fin dall'inizio poiché avevano caratteri molto diversi e non erano abituati a lavorare insieme. Ufficialmente non hanno ancora deciso come spartire l'immobile ma, tranne per le parti comuni tetto, impianti ed altro, ognuno di loro sta già lavorando autonomamente ad un singolo appartamento. La casa, disposta su due livelli, si presta ad una facile divisione tra i due. Purtroppo però il dover prendere insieme continue decisioni li ha portati, a causa della diversità dei loro caratteri, ad una rottura ed a uno stallo nella ristrutturazione.

Ora sono seduti al tavolo della mediazione, entrambi assistiti dai propri legali, intenti a fissare il mediatore per evitare, pur stando uno in fronte all'altro, di guardarsi direttamente in viso e soprattutto di parlarsi.

SVOLGIMENTO DEL GIOCO

Esistono svariati tipi di gioco che possiamo classificare in base al livello di informazione del giocatore. Un gioco si dice a completa informazione se ogni giocatore ha piena conoscenza della fase di gioco in cui si trova egli stesso e l'avversario e se gli è inoltre possibile stabilire quale sarà la risposta dell'altra parte a tutte le possibili strategie che deciderà di porre in essere. Possiamo anche classificare i giochi in base alla modalità di svolgimento. Nel caso in cui entrambi i giocatori muovano contemporaneamente e senza conoscere in precedenza la mossa dell'avversario o invece se si proceda per fasi con una sequenza prefissata nel susseguirsi delle mosse. Esistono molte altre tipologie di giochi e molti altri criteri di suddivisione, ad esempio giochi ripetuti o a singola giocata, giochi cooperativi e no.

Considereremo il caso in cui il singolo giocatore conosca le strategie proprie e dell'avversario ed i due operino la propria scelta contemporaneamente quindi non sapendo in anticipo che cosa farà l'altro. In questo gioco si ipotizza che entrambi i giocatori siano razionali ed intelligenti. "Prendere una decisione significa per un individuo razionale ed intelligente, considerare tutte le possibili azioni e selezionarne una o più, dopo aver ragionato sulle conseguenze che esse possono produrre e dopo aver collocato queste ultime in una graduatoria sulla base della propria preferenza, dalla più gradita alla

meno auspicabile" ("Un mondo in conflitto" Bruno Chiarini Mondadori Università 2014).

Ogni giocatore, pertanto, agirà cercando di massimizzare la propria utilità, in altre parole sceglierà la strategia che ritiene porti all'esito da lui preferito, coerentemente con il suo predefinito insieme ordinato di preferenze, in risposta a quella che avrà ipotizzato essere la mossa dell'avversario. Dobbiamo ricordarci che entrambi hanno un insieme di preferenze ma che non è detto che i due insieme coincidano. Abbiamo infine ipotizzato che, una volta che entrambi abbiano presa la loro decisione, il gioco si concluderà senza possibilità di ripetersi, ovvero non è prevista la possibilità di imparare dai propri errori.

IL TAVOLO DI MEDIAZIONE

Il mediatore sta portando avanti la mediazione cercando di farsi una chiara idea del contesto della disputa. Sta cercando di capire esattamente quali siano le parti coinvolte, se siano solo i due fratelli o se vi siano altri decisori occulti, quali mogli o figli, ai quali essi debbano rendere conto delle proprie scelte.

Marco, il maggiore, ad esempio si è da poco ricompagnato con una donna di alquanti anni più giovane di lui. Antonio invece è sposato da molti anni.

Il mediatore sta faticando non poco a capire esattamente le aspettative delle parti circa gli esiti della mediazione. Entrambi sostengono di essere affettivamente molto legati alla vecchia casa di famiglia e proclamano a gran voce che non vorrebbero assolutamente disfarsene ma che non riescono a trovare un accordo sulla gestione dei rimanenti lavori di ristrutturazione che bisogna assolutamente che portino a termine.

La vicenda era iniziata alcuni anni prima, quando si erano ritrovati dopo un lunghissimo periodo di lontananza ed avevano iniziato i lavori per ristrutturare la loro vecchia casa di famiglia. All'inizio era stato un sereno ritrovarsi e tutto sembrava procedere per il meglio a tal punto che si erano augurati di tornare a vivere sotto lo stesso tetto, come ritenevano fosse desiderio dei loro genitori. Di nuovo insieme anche se ognuno avrebbe potuto vivere nel proprio appartamento. Poi tutto si era complicato. Si erano logorati in estenuanti discussioni ed aspre liti per i lavori da fare in prima persona, sulla conseguente diversa ripartizione delle spese e sulla assegnazione finale degli appartamenti. Forse non solo la ristrutturazione da fare insieme non era stata una bella idea ma anche la futura convivenza non sarebbe stata proprio possibile.

Ora purtroppo litigano su tutto anche se su una cosa sola sembrano perfettamente d'accordo: tanto grande è il valore affettivo della casa che, in ogni caso, deve restare in famiglia. Meglio che rimanga ad uno dei due piuttosto che vederla venduta ad un estraneo. Inoltre hanno ben chiaro che indipendentemente dal fatto che sia una loro scelta o che

sia loro imposta da un giudice, la vendita della casa di famiglia è una strada senza ritorno una volta venduta la casa il patrimonio affettivo sarà perso per sempre. Certo è che se non trovano un accordo saranno costretti a vendere e spartire il ricavato.

MATRICE DEI PAYOFF

Un gioco può essere rappresentato sotto forma di matrice, una tabella, che riporta per ogni giocatore su ciascuna riga o colonna le scelte possibili. Ogni giocatore esprime la propria preferenza per tutti gli esiti del gioco ed assegna a ciascuna preferenza un valore numerico, l'utilità percepita. Inserendo tale valore negli incroci tra righe e colonne si ottiene la matrice dei payoff. Sarà quindi agevole leggere in tali caselle l'utilità percepita dal singolo giocatore al verificarsi dell'esito del gioco corrispondente alle singole scelte a cui sono intestate quella riga e quella colonna.

Consideriamo un gioco molto semplice: "pari e dispari". Due giocatori scelgono alternativamente pari o dispari prima di iniziare poi ognuno di loro mostra, contemporaneamente all'altro, un numero con le dita di una mano e se la somma corrisponde alla loro scelta iniziale, pari o dispari, vincono o perdono. Si tratta di un gioco a somma zero, ovvero un gioco in cui quello che vince uno lo perde l'altro, con giocata contemporanea e senza ripetizione.

La seguente tabella è un esempio di matrice dei payoff per questo gioco:

		Giocatore B (sceglie dispari)	
		Mostra	
		Pari	Dispari
Mostra	Pari	1 ; 0	0 ; 1
	Dispari	0 ; 1	1 ; 0

Immaginando che ad ognuno dei giocatori piaccia vincere possiamo dire che per entrambi l'insieme (0,1) rappresenta l'insieme ordinato delle preferenze dove all'esito perdita viene assegnato preferenza 0 e all'esito vincita il valore 1. Le strategie per entrambi sono: mostrare un numero di dita pari; mostrare un numero di dita dispari.

Vediamo con un esempio come leggere la matrice: il giocatore A che ha scelto "pari" mostra tre dita, ovvero gioca dispari ed il giocatore B che ha scelto dispari, mostra tutte e cinque le dita della mano giocando anche lui dispari. L'esito pertanto è rappresentato da un numero pari ($3 + 5 = 8$) quindi il giocatore A vince e B perde.

Incrociando nella tabella l'ultima riga in basso, quella in cui A attua la strategia "mostra Dispari" con l'ultima colonna a destra, quella in cui anche B adotta la strategia "mostra Dispari, finiamo nel-

l'ultima casella in basso a destra. Questa riporta la coppia di valori "1 ; 0", convenzionalmente assegniamo il primo numero, cioè 1 al giocatore le cui mosse sono riportate sulle righe: giocatore A; il punteggio rappresentato dal secondo numero, cioè 0, viene assegnato al giocatore le cui mosse sono riportate sulle colonne: giocatore B.

Volendo estendere il gioco alle 5 possibili scelte per giocatore la rappresentazione in forma di matrice dei payoff è la seguente:

		Giocatore B (sceglie dispari)				
		Mostra				
		1	2	3	4	5
Mostra	1	1 ; 0	0 ; 1	1 ; 0	0 ; 1	1 ; 0
	2	0 ; 1	1 ; 0	0 ; 1	1 ; 0	0 ; 1
	3	1 ; 0	0 ; 1	1 ; 0	0 ; 1	1 ; 0
	4	0 ; 1	1 ; 0	0 ; 1	1 ; 0	0 ; 1
	5	1 ; 0	0 ; 1	1 ; 0	0 ; 1	1 ; 0

In questo caso avremo lo stesso insieme ordinato di preferenze (0;1) ma le strategie possibili saranno: mostrare un dito; mostrare due dita; mostrare 3 dita; mostrare 4; mostrare l'intera mano. Avremo pertanto 5 possibili scelte a cui corrispondono le cinque righe/colonne della tabella.

Questa rappresentazione pur offrendo una visione immediata del gioco ha due gravi limiti. Primo si presta difficilmente all'applicazione a giochi con più di due giocatori e secondo non fornisce una visione diacronica del gioco. Ovvero non è adatta a descrivere giochi a più stadi in cui si debbano rappresentare svariate risposte a sequenze di mosse. Per contro è possibile riportare un grande numero di scelte senza perdere di immediatezza, basta infatti inserire nella matrice tante righe e tante colonne quante sono le scelte possibili per i due giocatori e leggere, nella cella dove si incrociano, per quell'esito le preferenze espresse.

SCOMPORRE LA DISPUTA ED AFFRONTARE SEPARATAMENTE LE SINGOLE PARTI

Ora il mediatore vuole capire esattamente la natura della disputa e vuole anche esplorare gli interessi sottostanti andando ben al di là delle posizioni dichiarate inizialmente. Talvolta questi non vengono espressi apertamente e possono arrivare a condizionare le scelte della parte senza che questa nemmeno ne abbia consapevolezza. Sta quindi alla capacità di ascoltare del mediatore il compito di guidare le parti verso una scelta ragionata e consapevole. Per fare ciò può essere utile scomporre il problema in varie parti e cercare di lavorare autonomamente su ciascuna di esse. Raggiunto un accordo su una parte del problema questo deve essere considerato come un traguardo raggiunto e non dovrebbe più essere rimesso in discussione.

Nel caso di Antonio e Marco per iniziare si potrebbe trovare un accordo sull'assegnazione dei due appartamenti. Sebbene da una perizia sia emerso che hanno lo stesso valore per il mercato immobiliare, potrebbero non averlo per i due fratelli. Questa differenza nasconde un grave ostacolo alla soluzione dell'intera disputa o peggio al rispetto di un eventuale accordo.

Se non riuscissero a stabilire a chi assegnare uno specifico appartamento, ogni successivo accordo sulle altre parti della disputa sarebbe vano. Dovrebbero ricorrere ad un giudice per dirimere la questione rinunciando al vantaggio di una scelta autodeterminata.

Il mediatore decide pertanto di cominciare dall'assegnazione degli appartamenti rimandando ad una fase successiva la soluzione delle altre questioni.

Li identifica con una lettera, A e B in modo da non assegnare alcun connotato affettivo o economico del tipo "l'appartamento della mamma", "l'appartamento più grande" o altro.

Ora è abbastanza agevole per il mediatore costruire una tabella con gli esiti possibili di questa parte della disputa. Se ognuno esprimerà una preferenza diversa sarà possibile trovare un accordo altrimenti bisognerà ricorrere ad un metodo alternativo quale tirare a sorte o ricorrere al giudice che potrebbe anche decidere di far loro vendere la casa ad un estraneo per spartire equamente il ricavato.

Assegna all'esito favorevole dell'accordo il valore simbolico di 1 ed all'esito sfavorevole cioè di mancato accordo il valore 0, questo vale per entrambi i fratelli. Questi valori sono totalmente arbitrari e nulla cambia se avesse assegnato rispettivamente 33 e 27 o qualsiasi altro valore rispettando però il principio che ad esito favorevole si assegni un valore maggiore di quello assegnato ad un esito sfavorevole o comunque meno favorevole alla parte.

La tabella sarà questa:

		Marco	
		Sceglie	
Antonio	Sceglie	A	B
		A	B
	A	0 ; 0	1 ; 1
	B	1 ; 1	0 ; 0

A ben guardare questa è la matrice dei payoff con cui possiamo rappresentare il gioco della assegnazione dei due appartamenti.

BEST RESPONSE

Il concetto di "miglior risposta" dato dalla Teoria dei Giochi è abbastanza intuitivo.

Per un giocatore la propria miglior risposta, BR, è quella che gli permette, conoscendo la scelta dell'avversario, di ottenere il miglior esito del gioco cioè quello a cui egli ha associato la maggior utilità.

Nel caso del gioco dell'assegnazione dei due appartamenti avremo come BR per Antonio, una volta che Marco ha scelto B, la scelta dell'appartamento A in quanto il valore associato a questo esito è 1 mentre quello associato alla scelta dell'appartamento B, lo stesso già scelto da Marco, è 0 e quindi inferiore.

Nella tabella sottostante indichiamo con un cerchio l'esito che rappresenta la BR di Antonio.

		Marco	
		Sceglie	
Antonio	Sceglie	A	B
		A	B
	A	0 ; 0	1 ; 1
	B	1 ; 1	0 ; 0

Un'altra maniera semplice ed intuitiva di interpretare il concetto di BR è di immaginare BR come quella scelta che il giocatore non cambierebbe anche se il gioco venisse ripetuto. Nella nostra mediazione BR è la scelta che uno dei due fratelli continuerebbe a fare se gli venisse data l'opportunità di avere una seconda opportunità una volta concluso l'accordo, ovvero una volta conosciuta con certezza la scelta fatta dal fratello.

CIRCOLI VIZIOSI

Ora che il mediatore ha esposto in maniera asettica e razionale il problema, dovrebbe essere facile per i fratelli arrivare ad un accordo. Infatti dalle posizioni espresse inizialmente emergerebbe che la soluzione migliore per entrambi fosse liquidare all'altro fratello la sua parte di eredità, oppure comprare l'appartamento dell'altro. Ma visto che ciò non è possibile e visto che entrambi concordano sul fatto che sarebbe un vero peccato che la casa fosse venduta ad estranei, non rimane che uno dei due venda all'altro il proprio appartamento.

Marco prende subito la parola e si offre di comprare l'appartamento di Antonio. Per lui questa soluzione rappresenta il miglior esito possibile della mediazione. Pensa anche che per Antonio, una volta che decida di vendere, la miglior cosa sia vendere a lui e non a terzi. Antonio stesso lo ha detto: "non vorrei mai che la casa dei nostri genitori finisse in mano ad estranei". Antonio prontamente ribatte che anche per lui valgono le stesse considerazioni quindi che sia Marco a vendere.

Sono ancora una volta incapaci di prendere una decisione insieme e sono nuovamente in stallo men-

tre continuano a far prevalere la propria posizione rispetto agli interessi sottostanti: "la roba di famiglia non si vende". Al mediatore non resta che capire quale dei due fratelli sia disposto a vendere, ovvero chi dei due vendendo riesca a soddisfare un interesse che finora lo scontro di posizioni non ha permesso che emergesse. Egli si chiede tuttavia se la soluzione "vende/compra" sia davvero la soluzione che offre il maggior livello possibile di soddisfazione per entrambe le parti. Ed inoltre si chiede se esista una soluzione in assoluto preferibile alle altre? Esiste una soluzione che garantisce alla collettività, all'insieme dei giocatori, un livello di soddisfazione più alto? E se esiste come fare ad individuarla?

EQUILIBRIO DI NASH

Dal concetto di BR che abbiamo visto sopra è agevole passare alla definizione di equilibrio di Nash. In maniera intuitiva possiamo dire che un possibile esito di un gioco è un equilibrio di Nash se rappresenta la miglior risposta per tutti i giocatori ovvero se nessun giocatore sarebbe motivato a giocare diversamente se, ripetendo il gioco, tutti gli altri giocassero nella stessa maniera.

Tale equilibrio rappresenta quindi una soluzione stabile e soddisfacente in quanto il giocatore non ha rimpianti sulla propria scelta e sarebbe disposto a ripeterla identica.

In un gioco possono esistere contemporaneamente più esiti che sono un equilibrio di Nash.

Un esempio di ciò lo possiamo avere considerando nuovamente il tentativo di accordo per l'assegnazione degli appartamenti visto in precedenza. Riprendiamo la matrice dei payoff:

		Marco	
		Sceglie	
Antonio	Sceglie	A	B
		A	B
	A	0 ; 0	1 ; 1
	B	1 ; 1	0 ; 0

Nella tabella abbiamo indicato con un cerchio gli esiti che rappresentano equilibri di Nash.

L'esito del gioco individuato dalla scelta dell'appartamento B per Antonio e A per Marco è un equilibrio di Nash in quanto una volta che Marco ha scelto A, ad Antonio conviene scegliere B con utilità 1 perché se invece scegliesse pure lui A l'utilità sarebbe 0 in quanto, come abbiamo detto prima, dovrebbero ricorrere al giudice che potrebbe anche decidere di far loro vendere la casa ad un estraneo per poi spartire equamente il ricavato, con magra soddisfazione per entrambi. Si capisce anche intuitivamente che l'esito del gioco individuato dall'in-

crocio delle due strategie (A,A) e (B,B) è quello che porta a non soddisfare l'esigenza comune di non vedere la casa finire in mano ad un estraneo. Quindi se uno dei due fratelli sapesse in anticipo quale appartamento ha scelto in maniera irrevocabile l'altro, per massimizzare la propria utilità dovrebbe evitare un infantile braccio di ferro scegliendo l'appartamento rimasto disponibile.

Il gioco con questa struttura delle preferenze fa sì che vi siano due equilibri di Nash: (A,B) e (B,A).

Purtroppo in questo caso non è possibile predire quale sarà l'esito finale del gioco perché ci siamo mossi per individuare la soluzione in equilibrio di Nash dall'assunto che un giocatore conoscesse la scelta operata dall'altro per individuare la sua BR. Questo non è possibile in quanto nella tipologia di gioco in esame entrambe le mosse vengono fatte contemporaneamente. Nella realtà significa che nessuno dei due fratelli ha un diritto di precedenza nell'effettuare la scelta. Vuol dire anche che il mediatore non avrà mai la certezza che l'accordo sia stabile e venga rispettato anche una volta sottoscritto. La mancanza di un esito preferito comunque da entrambi a scapito di tutte le altre soluzioni lascia aperta la possibilità ad un successivo ripensamento dettato magari solo da gelosie o ripicche.

Se poi anche ripetessimo più volte il gioco, senza fornire informazioni aggiuntive, potremmo avere oscillazioni casuali negli esiti rischiando di finire addirittura in soluzioni non equilibri di Nash. Infatti Antonio, non conoscendo la scelta di Marco potrebbe scegliere A immaginando che Marco scegliesse B ma potrebbe anche scegliere B se pensasse il contrario. Potrebbero quindi trovarsi a scegliere, ad esempio, entrambi A con una utilità attesa pari ad 1 per ognuno di loro rimanendo poi smentiti dall'esito finale che associa un'utilità pari a 0 alle scelte (A,A) e (B,B). È purtroppo una realtà fin troppo nota ad ogni mediatore in cui si assiste ad uno sterile balletto delle parti dove non contano gli interessi ma solamente la contrapposizione di posizioni portate avanti con infantile testardaggine "per questioni di principio".

LA SITUAZIONE, IN APPARENZA

I fratelli davanti al mediatore si sono più volte espressi circa le loro intenzioni, i possibili esiti della vicenda e le loro preferenze. È però difficile capire che cosa realmente vogliano e che cosa invece non possano più ritrattare per paura di perdere la faccia. Sono volate parole grosse e gli animi sono ancora troppo accesi per tornare serenamente sui propri passi e sulle proprie dichiarazioni ed ultimatum.

Di questa complessa vicenda al mediatore è chiaro che i valori in gioco sono:

- Quello economico dell'immobile;
- Quello affettivo della casa come simbolo della famiglia;
- Quello di un sereno rapporto con il fratello.

Ma come potrebbe fare per trovare una soluzione che salvasse tutti e tre i valori in gioco?

Egli prova allora ad assegnare un valore arbitrario, ma coerente con le preferenze dichiarate dai due, a ciascun esito della disputa.

Ecco quindi la situazione per ciascuno di loro:

Antonio	
Soluzione	valutazione
Casa venduta a seguito di sentenza	0
Casa venduta spontaneamente a terzi	5
Marco compra tutta la casa	8
Antonio compra tutta la casa	10

Marco	
Soluzione	valutazione
Casa venduta a seguito di sentenza	0
Casa venduta spontaneamente a terzi	5
Antonio compra tutta la casa	8
Marco compra tutta la casa	10

Date quindi le preferenze il mediatore può rappresentare la mediazione in forma di matrice dei payoff:

	Marco	
	Comprare	Vendere
Antonio		
Comprare	0 ; 0	10 ; 8
Vendere	8 ; 10	5 ; 5

Questa matrice presenta due equilibri di Nash rispettivamente nel caso in cui Antonio decida di vendere e Marco di comprare con payoff rispettivamente 8 e 10 e la situazione simmetrica in cui Antonio decida di comprare e Marco di vendere con payoff rispettivamente 10 e 8.

In queste condizioni la teoria dei giochi non è di nessun aiuto per stabilire a priori l'esito della mediazione: infatti non vi è motivo per cui uno dei due equilibri di Nash sia una soluzione da preferirsi all'altra e a nulla servirebbe chiedere ai fratelli di provare e riprovare a trovare un accordo. Siamo nel caso ben noto del gioco chiamato "La Battaglia dei Sessi". In questo gioco la teoria ci dimostra che non paga né un approccio altruista, nel nostro caso decidere di vendere, né quello egoista di comprare. Infatti la soddisfazione derivante dall'esito del gioco in cui entrambi decidano di vendere è pari a 5 ovvero entrambi ottengono una certa soddisfazione economica ma non riescono a salvare il valore affettivo della casa. Nel caso contrario se decidono, per salvare il valore affettivo, di comprare finiamo nell'esito peggiore del gioco in cui dovrà intervenire il giudice a dirimere la questione con relative spese

legali e il rischio che questi decida per la vendita a terzi e la spartizione del ricavato. Minor beneficio economico e perdita del patrimonio affettivo. È giusto quindi che il mediatore, che deve essere imparziale ed equidistante dalle parti, si assuma la responsabilità di suggerire arbitrariamente ad uno dei fratelli di essere egoista e all'altro di essere altruista? E perché dovrebbero agire con due logiche diverse se abbiamo ipotizzato che i giocatori siano entrambi razionali e che abbiano le medesime preferenze?

Dal punto di vista umano questi approcci altruista/egoista corrispondono ad un negoziato di posizioni. Una volta fissato un principio "io sono una persona altruista" oppure "mio fratello si è sempre comportato da egoista, qual è, e allora perché non dovrei esserlo pure io?", lo spazio per il negoziato è molto angusto. Come infatti sostenuto da autorevoli studiosi in materia di negoziazione "sui principi non si negozia".

ALTERNATIVE

Vista la situazione di stallo in cui la mediazione si è arenata il mediatore decide di sentire le parti separatamente per cercare di capire meglio quali siano i loro reali interessi sottostanti.

Antonio senza la presenza del fratello maggiore confida al mediatore di voler rilevare una attività commerciale, un piccolo bar, da gestire insieme alla moglie ma di non avere tutta la somma richiesta. Tuttavia avrebbe trovato una banca che forse sarebbe disposta a concedergli un finanziamento. Quindi in questo momento non solo non vorrebbe essere costretto a comprare l'altro appartamento ma addirittura se il fratello gli liquidasse il suo potrebbe iniziare più facilmente la sua nuova attività. Non vorrebbe mai però rivelare al fratello le proprie difficoltà economiche.

Egli teme fortemente il giudizio del fratello maggiore che per anni gli è stato additato dai genitori come l'esempio da seguire. La differente disponibilità economica tra i due è già stata motivo di tanti e a volte anche accesi contrasti nelle scelte di ristrutturazione della vecchia casa. In realtà Antonio non ha particolari motivi di rancore nei confronti di Marco e se non ci fossero le rispettive compagnie sempre in competizione tra loro tutto sarebbe più semplice. Ma ora deve salvare la faccia e non vuole certo chiedere al fratello soldi in prestito ed ammettere di essere in difficoltà.

Il mediatore decide allora di chiedere nuovamente ad Antonio di ricapitolare in ordine di preferenza le possibili soluzioni della disputa. Questi le ordina come segue: prima fra tutte è la vendita al fratello della sua parte di eredità mantenendo in famiglia la casa dei genitori ed ottenendo allo stesso tempo un'utile entrata economica; se ciò non fosse possibile allora sarebbe disposto a rinunciare al valore affettivo della casa vendendola a terzi pur di ottenere un ritorno economico; terza soluzione ri-

nunciare ad avviare la nuova attività e comprare l'altra parte di eredità da Marco, ammesso che vendesse. Ma se poi Marco ne facesse una questione di principio e si ostinasse a voler comprare pure lui? Allora sì che sarebbe un guaio: non riuscendo ad accordarsi, dovrebbero ricorrere al giudice con conseguente dilatarsi dei tempi e lievitare dei costi aggiuntivi e così, quarta e certamente la meno auspicabile soluzione, addio alla casa di famiglia e addio al sogno del piccolo bar.

Al mediatore ora non rimane che sentire Marco. Questi sostiene che inizialmente era stato molto contento nel ritrovare il fratello e nel portare avanti insieme il progetto di ristrutturazione come crede fosse il desiderio dei genitori. Tuttavia le cose non erano state così semplici, non riusciva mai ad avere il consenso del fratello per quelle piccole migliorie ed abbellimenti dello stabile che avrebbe voluto apportare, sì - certo - spendendo qualcosa in più. Non credeva che il fratello fosse così tirchio. Era molto dispiaciuto nel dover ammettere che il progetto di ristrutturazione era stato motivo di continue liti e che non era proprio possibile pensare di vivere sotto lo stesso tetto seppure in due appartamenti diversi. Invitato pure lui dal mediatore ad esprimere le proprie preferenze aveva ribadito quelle precedentemente dichiarate: la soluzione migliore era quella di rilevare la parte di eredità di Antonio; in subordine ma a malincuore era disposto a vendere ad Antonio purché questi si impegnasse a riconoscergli un vincolo di prelazione su possibili future vendite; se proprio il fratello non avesse voluto sentire ragioni non rimaneva che vendere entrambi la proprietà e spartire il ricavato anche se non capiva perché Antonio dovesse preferire vendere ad estranei piuttosto che a lui; ultima soluzione, ma che di fatto soluzione non era, rivolgersi al giudice per la spartizione della proprietà e quindi finire col litigare nei prossimi anni a venire a causa del fatto di avere due appartamenti sotto lo stesso tetto, problema che non si sarebbe risolto neppure dandoli in affitto a terzi.

CONCLUSIONE

Che cosa fare allora?

Se tutt'è due si ostinano ciecamente a volere comprare, si va davanti al giudice che deciderà di vendere a terzi: spese processuali da affrontare.

Se Antonio dichiara di voler comprare rischia che Marco gli dica "ok, compra tu": Antonio non ha in questo momento i soldi per affrontare l'acquisto ma potrebbe chiedere un mutuo alla sua banca e a conti fatti le spese per accendere un mutuo sarebbero comunque più convenienti rispetto alle spese da affrontarsi in caso di un giudizio. Con questa soluzione - peraltro - otterrebbe anche di salvare il patrimonio affettivo. Certo dovrebbe cercare altre strade per avviare la sua nuova attività.

Al mediatore non resta che guidare le parti verso una presa di coscienza degli effettivi interessi che

si trovano al di là delle loro intransigenti posizioni, quindi per Antonio la vera scala di preferenze è questa:

Antonio	
Soluzione	valutazione
Casa venduta a seguito di sentenza	0
Antonio compra tutta la casa	2
Casa venduta spontaneamente a terzi	5
Marco compra tutta la casa	10

E gli interessi di Marco?

Questi parimenti ha dichiarato di avere le possibilità economiche per acquistare tutta la casa, inoltre ha una figlia che sta per sposarsi e quindi l'idea di riunire tutta la sua famiglia sotto lo stesso tetto è quella che maggiormente soddisfa i suoi interessi e questo non va a modificare l'ordine delle sue preferenze.

Marco	
Soluzione	valutazione
Casa venduta a seguito di sentenza	0
Casa venduta spontaneamente a terzi	2
Antonio compra tutta la casa	8
Marco compra tutta la casa	10

Di conseguenza la matrice diventa questa:

	Marco	
	Comprare	Vendere
Antonio		
Comprare	0 ; 0	2 ; 5
Vendere	10 ; 10	5 ; 2

Guardando la matrice dei payoff il mediatore capisce quale sia la cosa da fare.

Chiede ad Antonio di conferire con lui in una sessione separata e gli pone la seguente domanda? Pur non sapendo che cosa realmente farà suo fratello c'è secondo lui una scelta, tra vendere e comprare, che gli garantisca di non avere rimpianti comunque vada a finire la vicenda? Ipotizzando che Marco decida di comprare, a lui che cosa conviene fare? Antonio sa, come si vede anche dalla matrice, che in quel caso per lui è meglio vendere (soddisfazione 10 anziché 0). E se, insiste il mediatore, Marco decidesse invece di vendere? Antonio vede che pure in questo caso la soluzione migliore per lui è quella di vendere (soddisfazione 5 anziché 2).

Ora Antonio ha finalmente chiaro che cosa gli conviene fare indipendentemente dalla scelta del fratello.

Possiamo quindi cancellare dalla matrice dei payoff quella che per Antonio è una strategia perdente quindi da non attuare in nessun caso:

	Marco	
Antonio	Comprare	Vendere
Comprare	0 ; 0	2 ; 5
Vendere	10 ; 10	5 ; 2

	Marco	
Antonio	Comprare	Vendere
Comprare	0 ; 0	2 ; 5
Vendere	10 ; 10	5 ; 2

Una strategia i cui guadagni per un giocatore siano tutti strettamente inferiori rispetto ad un'altra si definisce strategia strettamente dominata. Questa strategia non viene scelta dal giocatore razionale e pertanto può essere eliminata.

Licenziato Antonio, il mediatore convoca Marco e gli chiede di provare a mettersi nei panni del fratello. Gli ripropone la domanda fatta poco e Marco che ha indossato i panni di Antonio giunge alle stesse conclusioni. Ora il mediatore lo incalza con un'ultima domanda. "ma allora se lei sa che suo fratello

non comprerà a lei che cosa le conviene fare?". Ovvero se Marco è una persona coerente qual è l'unica scelta logica che gli può dare la massima soddisfazione? Comprare!

Il mediatore è arrivato a questo esito del gioco applicando il metodo che nella teoria dei giochi va sotto il nome di tecnica dell'eliminazione delle strategie dominate.

Ora non rimane che far sedere allo stesso tavolo i due fratelli e lavorare sul dialogo affinché riescano a superare la barriera emotiva che sta impedendo loro di trovare la soluzione ottima per entrambi.

L'obiezione che spesso viene mossa alla teoria dei giochi applicata alla mediazione è la seguente: "non si può certo mettersi lì a tracciare matrici a chi non ha mai sentito parlare di Nash!". Questo è assolutamente vero: inutile tracciare matrici e chiedere alle parti di avere la calma e la lucidità per fare ciò: la teoria dei giochi è uno strumento per aiutare il mediatore ad avere una metodo di approccio al conflitto e per fornirgli un supporto forte per affrontare la responsabilità che si assume nel guidare le parti ad una scelta. Lasciarsi aiutare da una mentalità matematica

non significa dimenticare gli aspetti umanistici della mediazione: significa tradurre in logica questi aspetti umanistici permettendo al mediatore una oggettiva guida verso la soluzione rispecchiante i veri interessi di ciascuna parte in gioco.

Un approccio che sappia dare spazio a Ragione e Sentimento sarà sicuramente un approccio vincente.

CARLO VETTORE E CATERINA MARCHETTO
® RIPRODUZIONE RISERVATA

Le mediazioni a rischio: quando gli interlocutori mostrano un atteggiamento non cooperativo

*Ogni mediatore civile e commerciale¹ che abbia accumulato qualche esperienza nella professione avrà incontrato sul suo cammino (e se non fosse ancora accaduto certamente accadrà) una o più parti non cooperative: non stiamo parlando di qualcuno che stenta ad accordarsi per la distanza che intercorre tra i suoi desideri e la soluzione che gli viene prospettata, ma di colui il quale sentirebbe traditi i suoi **principi**, se accettasse l'accordo; o, anche, colui il quale non accetta di sposare soluzioni proposte da altri per pura **"contro-dipendenza"**. Ovviamente oltre a quelle qui indicate esistono difficoltà di altro genere ma in questa sede mi limito ad affrontare quelle in premessa.*

"È UNA QUESTIONE DI PRINCIPIO..."

Le "questioni di principio" sono la tomba delle buone intenzioni, della ragionevolezza, della cooperazione, e di qualsiasi *problem solving* relazionale. I "principi" sono una definizione altra del termine "valori"; e, come si sa, sui valori non si negozia. Cosa spinge una persona ad aderire ciecamente a dei riferimenti così inossidabili? Certo, alcune questioni che hanno a che fare con la nostra identità morale sono difficilmente violabili; e chi ne pretende il rispetto e l'adesione incondizionata viene generalmente condiviso. Il problema sta nella dubbia qualità di certi valori, tanto che dovremmo rileggerne il senso alla luce di alcune considerazioni. Di quali valori stiamo parlando? Per esempio, della **coerenza**; ma anche della **forza**, contrapposta alla debolezza, così come del **vincere** contrapposto al perdere. Si tratta di falsi valori atti a coprire un tratto problematico della personalità: la **rigidità**.

La rigidità è un atteggiamento mentale tipico di chi divide il mondo (ovvero le questioni, i problemi, l'etica, ecc.) in poche, a volte solo due, parti nettamente distinte e contrapposte. In che modo si diventa così? Questa modalità si apprende dall'ambiente quando un individuo non ha sufficiente autonomia e senso critico per scegliere qualcosa di diverso da quello che gli si dice (ordina?); e si conserva perché la rigidità ha una sua utilità indiscussa: è una forma di semplificazione del pensiero, un modello del mondo che rende la realtà meno problematica di quanto sia. Quando il panorama è pieno di colori, di sfumature, di oggetti diversi, è più difficile raccapezzarsi e comprendere lo scenario di quando non ci si trovi di fronte a un deserto. Inoltre, la persona rigida crede di rischiare meno di commettere errori di fronte a una scelta on/off, perché le situazioni ricche e complesse presentano varie opzioni (sinonimo di libertà di scelta), che la parte in mediazione non ri-

conosce come tali ma vede come causa di caos e confusione: meglio, molto meglio l'ordine che questi coltiva. La rigidità si caratterizza per alcuni marcatori tipici di natura linguistica: "si deve...", non si deve...", è necessario...", è obbligatorio...", è vietato... (anzi, è severamente vietato)...; è brutto, è bello, è giusto, è sbagliato; "l'incoerenza è uno dei più gravi difetti della società... è segno di debolezza, indecisione, inaffidabilità...".

Dunque, un soggetto rigido ha un ambiente interno sempre uguale a se stesso perché poco sensibile alle richieste di cambiamento provenienti dall'esterno; cosicché la capacità di rispondere flessibilmente ai mutamenti dell'ambiente sociale, eventualmente avendo il coraggio di cambiare idea se e quando occorra, diviene un grave difetto. Se la persona rigida deflette, perde la propria **okness**². Quindi, nel caso di conflitto con qualcuno, com'è il caso che si può presentare talvolta in mediazione, la cosa più importante è che essa dimostri a sé e agli altri che: "...io non cambierò mai idea". E in effetti, non lo farebbe neanche se alla fine la costanza della decisione si rivelasse un danno. Cosa può fare il mediatore di fronte a un soggetto del genere?

COSA FARE?

*Preferisco iniziare da **cosa non fare**:*

- Non tentare di convincere l'interlocutore che sta sbagliando;
- Non contestare il valore di riferimento;
Potrebbe essere efficace, invece, ascoltare con attenzione ed empatia, annuendo ogni tanto, quello che il soggetto ci va raccontando, per poi riassumere sinteticamente quello che abbiamo capito, chiedendogli alla fine di confermare il tutto. In tal modo, gli diamo implicitamente l'informazione che:
- Lo abbiamo ascoltato attentamente;
- Lo abbiamo compreso (in caso contrario egli stesso non confermerà la nostra versione);
- Quindi, ci interessano lui e il suo mondo.

Quello descritto è semplicemente, ma non banalmente, il clima adatto che avremo creato per non farci rifiutare. In tale contesto occorrerà lavorare per tentare di far emergere alcune opzioni. Si sarà capito che il problema non sta nel contenuto, cosicché una possibile soluzione ragionevole che tuteli gli interessi di entrambi gli interlocutori (ma potrebbero anche essere due gruppi contrapposti dominati dai bisogni poco ecologici del personaggio di cui stiamo parlando) ha scarsa probabilità di essere accolta solo in quanto ragionevole. Quello che occorre è riconfermare al nostro eroico resistente che **i suoi valori non verranno**

messi in discussione, che per il suo tramite si potrà concludere positivamente la mediazione e che, pertanto, questo vuol dire vincere perché, in definitiva, la buona conclusione dipende solo da lui: egli sta per decidere, in splendida solitudine, come dovrà andare a finire la storia. In tal modo, anche una riduzione del risultato da portare a casa verrà vista come una **decisione personale, piuttosto che un cedimento.** Un'operazione del genere si può definire ristrutturazione del contesto, vale a dire: "non stai arretrando su un tuo diritto, ma stai decidendo autonomamente di concludere l'affare; **l'altro otterrà pure qualcosa ma sarai stato tu a concederglielo.**" Nella fattispecie, la ristrutturazione del contesto porta l'interlocutore ad intendere: "**continuo ad avere ragione, ma la gestisco in modo diverso dal solito; vorrà dire che allungherò un po' il percorso che mi porterà alla vittoria, ma alla fine vincerò.**"

E SE CI TROVASSIMO AD AFFRONTARE UN CONTRODIPENDENTE?

Innanzitutto dobbiamo imparare a riconoscere questa categoria. Un **contro dipendente** è un soggetto apparentemente super-sicuro di sé, che sembra "tenere duro" di fronte ai propri diritti. Apparentemente potrebbe essere scambiato con il personaggio di cui abbiamo trattato poc'anzi, ma l'origine della mancanza di spirito di cooperazione è diversa. Il soggetto in questione è un "oppositivo", il che vuol dire che **si oppone per principio, non già per salvaguardare un principio.** Egli potrebbe opporsi a una certa soluzione e, poco dopo, al suo contrario, denunciando così il reale motivo del suo atteggiamento: nessun motivo reale, se non quello di opporsi (un soggetto siffatto è polemico per puro spirito di contrapposizione). Da dove deriva questo atteggiamento? La risposta è: un problema aperto, ovvero non risolto, di autonomia personale risalente all'adolescenza.

Questo è il periodo della vita in cui tentiamo di liberarci dal controllo dei nostri genitori e, nel contempo, temiamo di perderne la protezione. Così, oscilliamo tra opposti sentimenti: vogliamo la libertà e ne temiamo l'avvento. Il problema di fondo sta nel **tipo di attaccamento** che ci contraddistingue: se il comportamento della madre (innanzitutto di questa figura prima di chiunque altro) è di protezione vigile, ma non ipercontrollante, il bambino non teme di esplorare l'ambiente perché sa che, quando lo vorrà, potrà tornare alla sua "base sicura". Questa esperienza precoce genera nel piccolo un atteggiamento denominato "attaccamento sicuro", che estenderà positivamente i suoi effetti sullo stile relazionale dell'adulto. Nel caso l'atteggiamento della madre sia ansioso e controllante, questi sentimenti di insicurezza verranno trasmessi al piccolo, che ne ricaverà un tipo di attaccamento che si definisce "ansioso" (contraddistinto dalla dipendenza, dalla gregarietà e dalla sottomissione). Infine, per amor di completezza, può darsi il caso di una madre che risponda in modo incostante e incerto alle ri-

chieste di intervento che le vengono dal bambino, alternando attenzione e indifferenza. Ne consegue un tipo di attaccamento che si definisce "evitante", e che per motivi di scarsa attinenza al tema del presente articolo, non viene qui approfondito.

Il contro dipendente è sempre impegnato a dimostrare agli altri la propria indipendenza, ma non lo fa scegliendo liberamente quel che vuole (gli interessa, gli piace, ecc.), anche difformemente dal volere degli altri, se necessario; **piuttosto agisce esclusivamente in modo difforme da quel che gli altri vorrebbero o consiglierebbero: non vuole ciò che è in suo potere, ma ciò che gli altri non vogliono che faccia.** Paradossalmente, quindi, finisce per dipendere dal volere altrui, non con l'adeguarsi o il compiacere, ma opponendosi. Si tratta, alla fine, di una modalità con cui una persona mostra la propria dipendenza attraverso agiti puramente dimostrativi della propria autonomia che nascondono reali problematiche di segno opposto. Cosa possiamo aspettarci da un soggetto siffatto? Per esempio, una iperproduzione di obiezioni puramente strumentali: non servirà a nulla superarle, perché il soggetto ne creerà sempre di nuove; anche le argomentazioni che egli porta avanti per sostenere le proprie tesi non brillano in genere per logica e coerenza. D'altronde, se non si ha niente da dire, diventa difficile dire qualcosa di sensato.

COSA FARE?

Se dovessimo affrontare un soggetto del genere dovremmo, innanzitutto, evitare che egli abbia l'impressione che lo stiamo in qualche modo "costringendo". La costrizione è l'antitesi della libertà; e, si sa, le persone indipendenti e autonome sono libere. Il contro dipendente soprattutto rifiuta le pressioni, di fronte alle quali reagisce facendo resistenza passiva oppure, al contrario, polemizzando. La convinzione distorta del soggetto in questione è quella di apparire passivo ove non si dimostrasse indipendente e combattivo; "qualità" che si dimostrano confliggendo piuttosto che cooperando. Fare pressione sul soggetto corrisponde a contattarne la parte infantile, passiva e inibita, quella che ancora oggi lo domina e di cui egli non riesce a liberarsi (è quello che faceva la mamma controllante e ansiosa). Quindi, occorrerà rivolgersi alla sua parte adulta e razionale (essere contro dipendenti non vuol dire essere impossibilitati a usare l'emisfero sinistro del cervello), perché questa è la parte della sua persona disposta a cooperare e orientata al problem solving. La parte adulta si raggiunge rivolgendo al soggetto domande neutre, per esempio chiedendogli come vede il problema e come lo risolverebbe. In questo modo, gli si attribuisce responsabilità e valore, e diventa difficile per lui opporsi strumentalmente se gli sottraiamo il compito di rispondere "facendo i capricci": così disinnesciamo, anche solo per il tempo strettamente necessario a "chiudere" (non abbiamo il compito francescano di educarlo e migliorarlo) la sua parte problematica.

DONATELLA PIZZÌ

® RIPRODUZIONE RISERVATA

Negoziiazione e Crisi d' Impresa, questi sconosciuti?

Dal 2008 ad oggi abbiamo assistito al dilagare di una crisi economica generalizzata, caratterizzata da una pesante recessione a carattere globale, con il coinvolgimento dei debiti sovrani e delle finanze pubbliche (v. Grecia, Portogallo, Irlanda) cui si è fatto fronte con piani di salvataggio condizionati a politiche di bilancio fortemente restrittive sui conti pubblici, con freno a consumi e produzione. Le reazioni alla crisi hanno determinato analisi contraddittorie delle cause e incapacità, nell'immediato, a formulare previsioni dell'andamento della crisi stessa che, in concreto, ha colto di sorpresa operatori ed istituzioni.

In un tale contesto, ove le prime politiche generali hanno alimentato la spirale recessiva, le imprese hanno pagato, insieme ai risparmiatori e ai lavoratori, il prezzo più alto della crisi pur non avendo partecipato alle cause di quest'ultima, se non in misura minimale.

Proprio nelle condizioni anzidette è emersa la necessità di particolari capacità e strumenti a disposizione dell'imprenditore per fronteggiare il rapido e profondo cambiamento *in pejus* delle condizioni economiche di esercizio dell'impresa.

Sono, dunque, emerse in modo evidente le lacune dei più diffusi modelli imprenditoriali spesso incapaci di gestire la piega negativa dell'attività aziendale e men che mai i riflessi della crisi generale conclamata (in ogni suo settore: finanziario, produttivo, sociale).

La capacità di gestire la crisi si è spesso identificata nell'abilità nel negoziare i rapporti alla base dell'attività di impresa. D'altra parte, nel bel mezzo della Guerra Fredda, il presidente Kennedy suggerì – disorientando il Patto atlantico e forse l'intero Occidente – che la negoziazione, e non lo scontro, era la via *saggia* di valutazione dei problemi (con l'antagonista sovietico, in particolare) e che la risoluzione civile, e non bellica, non costituiva affatto un segno di debolezza, purché caratterizzata da sforzi sinceri e professionalità.

Il tema della professionalità della negoziazione consente di far uscire quest'ultima dai luoghi comuni e da un'accezione approssimativa di tale attività che, sin dagli anni '70 del secolo scorso, ha assunto, soprattutto nel mondo anglosassone, sempre più un rango di rilievo primario anche a livello formativo ed accademico. In quest'ambito, un ruolo decisivo ha avuto, ed ha tuttora, la facoltà di legge di Harvard, in particolare la sua School of Law, che ha sviluppato, sin dal 1979, il progetto di ricerca denominato Harvard Negotiation Project (HNP) dedicato allo sviluppo della teoria e della pratica della

negoziazione e della risoluzione delle controversie, diffondendo metodi perfezionati di negoziazione e di mediazione. Oggi al *Program on negotiation* della Facoltà di legge di Harvard, partecipano i principali studiosi in materia ed anche prestigiose istituzioni quali il Massachusetts Institute of Technology e la Tufts University. Al centro delle ricerche dell'HNP, vi è principalmente la teoria e la tecnica della "*negoziiazione di principi*" sviluppata da Roger Fisher e William Ury a partire dal loro fondamentale *Getting To Yes* del 1981 che ha offerto una sostanziale re-invenzione del processo negoziale: la reputazione della negoziazione come attività manipolativa, ingannevole e discutibile, è stata superata con un nuovo approccio finalizzato alla ricerca del vantaggio reciproco anche sulla base di criteri di equità indipendenti dalla volontà delle parti. Tale nuovo modello, con il quale i predetti autori rispondevano *alla sfida del conflitto muro contro muro e al bisogno crescente di negoziati cooperativi nelle famiglie, sul lavoro e in generale nel mondo* (William Ury, *The Power of a Positive No*, Oxford Leadership), è risultato capace di mantenere nettamente distinti l'ambito personale da quello oggetto della negoziazione, con una spiccata propensione alla risoluzione del conflitto, proponendo nuove alternative e valorizzando la dimensione creativa del negoziato. Un tale modello di comportamento, riconducibile a una logica di tipo relazionale, ha consentito di individuare soluzioni innovative e, per certi versi, imprevedute, ma percepibili come vantaggiose da entrambe le parti, in conformità a un criterio di equità dell'accordo, capace anche di assicurare anche nel futuro le relazioni tra gli interlocutori. E proprio in tale ottica, diversi studi empirici hanno dimostrato come il successo della negoziazione non risieda tanto nel maggiore potere negoziale detenuto, quanto nella capacità di coordinamento e cooperazione (v. D. G. Pruitt, *Negotiation behaviour*, 1981; W. L. Adair – J.M. Brett, *The negotiation Dance*, 2005). Se l'obiettivo della negoziazione, al di là della stipula del singolo accordo occasionale, è individuabile soprattutto nella costruzione di relazioni ripetitive o permanenti, appare auspicabile l'adozione di determinati comportamenti in grado di contribuire a realizzare un clima collaborativo. Ciò, ad esempio, attraverso l'accettazione reciproca di eventuali manifestazioni di disappunto o reclami, senza assumere posizioni rigide, oppure anche attraverso l'implementazione di sottoprocessi negoziali aventi a oggetto le stesse regole del gioco da adottare, onde pervenire a efficaci comporta-

menti, reciprocamente accettati (Adair e Brett, 2005).

L'aspetto metodologico di tali studi ha comportato, dunque, una netta presa di distanze dall'atteggiamento tradizionale di stampo mercantile nell'individuare i termini di una transazione, in quanto l'attenzione principale è stata rivolta agli interessi effettivamente in gioco. Ciò ha consentito di avere una visione più ampia e più complessa dei conflitti con un'analisi di tutti i fattori incidenti su questi ultimi.

In estrema sintesi, spostare il conflitto sui veri interessi riesce, secondo il metodo di Harvard, ad avvicinare le parti ad una soluzione condivisa che tenga conto dei reciproci veri bisogni. Le parti coinvolte devono quindi essere particolarmente abili nel riportare l'attenzione sul problema e sulle possibili soluzioni, verificando effettivamente quali altri interessi nasconde l'atteggiamento manifestato dalle parti stesse. Si è così compreso che la strenua ed ottusa difesa della propria posizione non aiuta nel percepire a pieno tutti i termini del conflitto. È di capitale importanza, quindi, apprendere come si possa essere convinti dei propri interessi e dei bisogni primari, ma anche quanto sia importante una certa dose di flessibilità nella valutazione dell'altra parte e dei suoi comportamenti, per evitare la creazione di situazioni di stallo, vera insidia della negoziazione.

La scienza della negoziazione ha così compiuto passi da gigante negli ultimi trent'anni, soprattutto in esperienze ed in ordinamenti più recettivi a coglierne i vantaggi, anche – potremmo dire soprattutto – nel *business*. Proprio tali considerazioni consentono di avvicinare il tema della capacità e degli *skills* necessari per fronteggiare la crisi a quello della negoziazione che, ad avviso di chi scrive, ne costituisce componente essenziale. In altri termini, le capacità negoziali che indubitabilmente si colgono al momento della creazione e dello sviluppo del *business*, diventano indispensabili nel momento della crisi. Per paradosso, si potrebbe anche sostenere che, mentre talenti spontanei diversi dalla capacità di negoziare possono essere da soli decisivi nella fase di creazione del business, nel momento della crisi la professionalità nella negoziazione è indispensabile.

Nell'*incipit* della crisi d'impresa tali aspetti si colgono agevolmente: i segnali di allarme – la cui rilevanza è stata ben colta nella recentissima riforma del diritto fallimentare – impongono, all'imprenditore avveduto, l'adozione di misure correttive che passano certamente per la negoziazione dei rapporti di lavoro o con il ceto bancario o con i fornitori o con i committenti.

A fortiori, la negoziazione professionale diventa rilevante, almeno quanto l'apporto delle altre professionalità tradizionali (avvocati, consulenti aziendali e finanziari), nella fase della crisi conclamata e delle vere e proprie procedure concorsuali che richiedono, indispensabilmente, *team* multidisciplinari.

Al riguardo, occorre porre l'attenzione su quali effettivamente siano le competenze necessarie per guidare il processo negoziale in contesti di crisi d'impresa. È innegabile che nel nostro sistema economico vi sia la convinzione in molte figure professionali di avere

capacità negoziali solo per l'esperienza in numerose trattative. Al contrario, in altre realtà culturali, dove esiste uno studio sistematico dei processi negoziali, l'apprendimento della loro gestione rappresenta uno specifico campo formativo che riguarda le tecniche di negoziazione e più in generale l'analisi dell'*escalation* conflittuale. L'aspetto che merita di essere sottolineato è che, quando parliamo di tecniche e strategie negoziali, molto spesso ci riferiamo a *sfumature* che una lettura superficiale delle situazioni di conflitto potrebbe far sembrare non determinanti. Ma, in contesti fortemente competitivi e altamente professionali, il buon esito di un affare o la risoluzione di una controversia o la riuscita di un accordo duraturo sono determinati quasi sempre dalle *sfumature* e dall'attenzione a queste ultime. Tali considerazioni, proiettate in un contesto di crisi di impresa, rendono ancor più evidente la necessità che l'imprenditore benefici anche di capacità negoziali specifiche e qualificate, non generiche e meramente empiriche. In quest'ottica, proprio la recente riforma della crisi d'impresa potrebbe essere l'occasione per considerare, nella formazione degli organismi deputati alla composizione assistita della crisi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) della legge delega 19.10.2017, n. 177, o, comunque, degli organismi di composizione della crisi (art. 15 legge 27.1.2012, n. 3), anche la presenza di negoziatori professionali.

L'impresa in crisi potrebbe così avvalersi, soprattutto nelle trattative e nel confronto con il ceto creditore (v. art. 4, comma 1, lettere e) e g) legge 19.10.2017, n. 177), di professionalità specifiche in grado di gestire i conflitti e di perseguire l'equilibrato contemperamento degli interessi con competenze non generiche. Sotto quest'ultimo profilo, gli avanzati studi del *Program on Negotiation della Harvard Law School* in ordine agli *skills* necessari per una pacifica negoziazione, potrebbero costituire una base per l'identificazione dei requisiti essenziali dei negoziatori da inserire nei team degli organismi deputati a coadiuvare l'imprenditore nel difficile compito di superare la crisi anche nell'interesse degli *stakeholders*.

Una tale prospettiva sembra invero molto lontana dallo status quo e ciò, sia con riferimento all'attenzione degli imprenditori alla negoziazione professionale, che all'esperienza quotidiana di professionisti e Corti di giustizia. Si tratta senz'altro di un *cambio di passo* e, in sostanza, di un mutamento sensibile di approccio e di mentalità.

Da questo punto di vista, è singolare che proprio in tema di crisi di impresa si sia guardato ad altre esperienze capaci di assicurare il *turnaround* e la salvaguardia della continuità aziendale (si pensi al *Chapter 11* dell'esperienza statunitense e al concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 L. fall. introdotto nel 2012) ma non anche agli altri strumenti complementari, quali la negoziazione professionale, vero *grimaldello* per i conflitti in tempi di crisi.

MASSIMO ANTONAZZI E STEFANO SABLONE

® RIPRODUZIONE RISERVATA

L'opportunità fiscale come ulteriore sollecitazione all'istituto della Mediazione

L'attuale scenario del sistema Giudiziario Italiano non può dimenticarsi di valorizzare quello che è l'Istituto principe di risoluzione alternativa alle controversie in materia civile e commerciale, vale a dire l'istituto della Mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010.

Ricordo solo che il D.Lgs. 28/2010 (d'ora in avanti per brevità decreto), quando fu emanato ebbe il plauso della comunità europea e, fu "additato" come il decreto migliore d'Europa in materia di mediazione.

Com'è noto agli addetti ai lavori, il decreto è stato sottoposto a parecchie modifiche arrivando alla versione che oggi conosciamo, versione un po' "compromessa" e che forse non permette al mediatore di esperire il proprio ruolo nella vera accettazione del termine.

Nonostante i molteplici vantaggi, a cui si accennerà brevemente, il presente intervento vuole analizzare il "favore fiscale" contenuto nella norma.

Brevemente i vantaggi principali della mediazione possono essere riassunti in:

- tempi e costi certi e moderati,
- riservatezza,
- semplicità e flessibilità del procedimento,
- la possibilità di estendere il petitum ad un'ampia gamma di soluzioni e quindi proseguire nei rapporti fra le parti,
- le parti sono le protagoniste e le responsabili dell'esito della mediazione e mantengono il controllo sulla soluzione della controversia;
- agevolazioni fiscali.

Con il presente intervento, come accennato, si vogliono approfondire le **interessanti opportunità fiscali** racchiuse nell'Istituto. Il legislatore, allo scopo di favorire e valorizzare l'istituto della mediazione civile, ha introdotto due tipologie di incentivi: il **primo** relativo alle **imposte indirette** dettato dall'art. 17 "**Risorse, regime tributario ed indennità**", del capo III intitolato "Organismi di mediazione"; il **secondo** relativo alle imposte dirette normato dall'art. 20 che attribuisce un credito di imposta alle parti che accedono alla mediazione.

Più precisamente il **primo** beneficio, riguardante le imposte indirette, ha lo scopo di favorire e sostenere la diffusione e lo sviluppo della mediazione e permette di ridurre l'onere complessivo del procedimento anche rispetto ad altri istituti giuridici;

il **secondo** beneficio ha lo scopo di "rottamare le liti" introducendo, appunto, un credito d'imposta nei confronti delle parti.

Infine, voglio ricordare che i benefici fiscali si hanno solamente per le mediazioni svolte presso un organismo iscritto nel Registro istituito dal DM. 180/2010 e tenuto presso il Ministero di Giustizia, innanzi ad un mediatore abilitato e professionista.

VANTAGGI IN TEMA DI IMPOSIZIONE INDIRETTA

Analizzando le norme richiamate, nei commi 2 e 3 dell'articolo 17, rubricato "Risorse, regime tributario e indennità":

... omiss...

c2] *Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.*

c2] *Il Verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.*

... omiss...

Dalla lettura dell'articolo si evince che il **vantaggio fiscale** attribuisce benefici sia sull'imposta di bollo sia su quella di registro. Più precisamente con riferimento all'Imposta di Bollo (ad oggi € 16,00) di cui al DPR 642/72, il regime di esenzione è integrale anche con riferimento ad ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Pertanto tutti i "**documenti**" prodotti e firmati dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore sono totalmente esenti da imposizione indiretta, se non per la sola imposta di registro (di cui al DPR 131/86) per la quale è previsto che i verbali di accordo ne siano esenti fino all'importo di euro 50 mila per essere assoggettati a tassazione, quindi, solo per la parte eccedente.

Dal 1° gennaio 2014 è previsto che agli atti traslativi della proprietà di immobili in genere, agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, ai provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità ed ai trasferimenti coattivi si applichi l'imposta di registro del 9%, mentre se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione (escluse le categorie A1, A8 e A9) con i requisiti della prima

casa trova applicazione l'imposta di registro del 2%; infine è prevista l'**imposta del 15%** (in vigore dal 01.01.2016) sui trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella gestione previdenziale.

Per cui il risparmio può oscillare:

- da € 1.000 in caso di applicazione dell'imposta di registro del 2%;
- ad € 4.500 in caso di applicazione dell'imposta di registro del 9%;
- ad € 75.00 in caso di applicazione dell'imposta di registro del 15%.

Se, per esempio, il valore della controversia è di 200 mila euro la registrazione del verbale di accordo comporterà il pagamento dell'imposta su 150 mila euro in quanto i primi 50 mila euro sono esenti.

Riepilogando, dunque, il vantaggio fiscale riguardante le imposte indirette consta di un duplice appeal di agevolazioni: esenzione integrale da *imposta di bollo, da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura* e, un'esenzione parziale per l'imposta di registro applicata al verbale di accordo.

VANTAGGI IN TEMA DI IMPOSIZIONE DIRETTA

L'Istituto beneficia di vantaggi fiscali anche sul fronte delle imposte dirette che si traducono in crediti d'imposta attribuiti alle parti (sia Persone Fisiche che titolari di Partita Iva che società) disciplinati dal succitato art. 20 del decreto che detta:

c1) Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

c2) A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziare e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.

c3) Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via

telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

c4) Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

c5) Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Da una prima lettura si capiscono due cose: esiste la possibilità di ottenere un credito d'imposta ed in seconda battuta questo credito d'imposta dipende da una serie di fattori e di meccanismi non certo lineari e semplici.

Tant'è che quanto detta il comma 3), vale a dire il fatto che il credito debba essere comunicato dal Ministero di Giustizia all'interessato, è un'ottima previsione che tuttavia si ferma, ad oggi, alla "dettaglio normativo". Attualmente non risulta che tale comunicazione sia stata mai fatta soprattutto per problemi informatici di ricezione dei dati da parte del Ministero stesso. Sottolineo che questa "mancanza" dovrebbe essere stata sanata con le recenti modifiche normative introdotte dal DM 139/2014 al DM 180/2010 rubricato "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28".

Sul punto si rimanda anche alla Circolare 18 settembre 2014: "Informatizzazione registro organismi di mediazione ed elenco enti di formazione" del Dipartimento per gli affari di giustizia. In estrema sintesi gli organismi devono comunicare al Ministero di Giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi alla attività di mediazione svolta (art. 8 DM 180/2010), pena la sospensione per un periodo di dodici mesi dell'organismo che non ha comunicato i dati (Se

l'organismo non provvede ad inviare i dati inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro i tre mesi successivi, il responsabile ne dispone la cancellazione dal registro – Art. 10 DM 180/2010). Questa modifica normativa dovrebbe permettere al Ministero di ricevere i dati da parte degli Organismi, di poter anche recuperare “il passato” e finalmente di poter inviare le comunicazioni di cui all'art. 20, comma 2.

Altro tema, prima di analizzare il vero meccanismo del credito d'imposta, è il fatto che lo stesso sia condizionato e quindi “aleatorio” in quanto si “promettono” benefici “virtuali” e non fruibili dal contribuente che si avvicina allo strumento mediativo.

Alle parti, che hanno svolto il procedimento mediativo presso un Organismo di conciliazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ad opera di uno o più mediatori abilitati, è attribuito un credito d'imposta per massimi € 500,00 in caso di successo della mediazione un credito pari alla metà (€ 250,00) nel caso di insuccesso. Questo importo va, anzitutto commisurato con l'indennità corrisposta all'Organismo: se le spese di mediazione dovessero risultare inferiori l'importo del credito si allineerebbe ad esse. Se per esempio le parti spendono pro-quota € 400,00 e la mediazione avesse successo, il credito da riportare in dichiarazione dei redditi ammonterebbe ad € 400,00.

Le “parti”, come definite genericamente dalla norma, possono essere sia persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sia società che professionisti.

Il credito poi è commisurato in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque nei limiti dell'importo sopra indicato (€ 500,00 o € 250,00) determinate con decreto del Ministro della giustizia entro il 30 aprile di ciascun anno. Solamente dopo

aver ricevuto la comunicazione dell'esatto ammontare del credito d'imposta da parte del Ministero della Giustizia sarà possibile quantificare l'importo da portare in dichiarazione dei redditi dalle parti.

La norma stabilisce che la misura del credito d'imposta sarà comunicata alle parti entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello in cui la mediazione è avvenuta e potrà essere utilizzata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui lo stesso credito d'imposta è stato assegnato, la norma specifica espressamente che il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza, mancando in caso contrario alla fruibilità stessa.

A seconda del soggetto percipiente dovrà essere compilato un diverso quadro della dichiarazione dei redditi.

La norma (al comma 4) distingue fra soggetti esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo in senso lato e persone fisiche non titolari di tali redditi.

Per maggiore precisione occorrerà distinguere fra persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o professionale (cd. Privati cittadini), persone fisiche titolari di reddito d'impresa, persone fisiche titolari di reddito professionale, società di persone, società di capitali ed Enti non commerciali. Va sottolineato poi che il credito d'imposta non consente rimborsi monetari ma l'usufruità è consentita esclusivamente in compensazione a detrazione di altre imposte.

Concludendo dunque il credito relativo alle imposte dirette, più che un vero e proprio vantaggio fiscale, il credito d'imposta può essere visto come un contributo alle spese. Il vero vantaggio sono le somme risparmiate rispetto ad una causa in Tribunale.

LUCA SANTI

® RIPRODUZIONE RISERVATA

la MEDIAZIONE nasce con l'intento di assolvere un duplice compito di ricerca e di incontro, dove liberi professionisti, accademici, ed addetti ai lavori propongono pubblicamente le proprie opinioni, esperienze ed elaborazioni.

Giurisprudenza/1

Il debitore deve avvalersi dell'OCC se istituito nel circondario del tribunale

ORDINANZA 19740 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
SESTA SEZIONE CIVILE, SOTTOSEZIONE 1, DEPOSITATA IL 8.8.2017

ORDINANZA

sul ricorso 17518-2016 proposto da: C.G., in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale (PI. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

- ricorrente – contro TRIBUNALE CIVILE FORLÌ; – intimato – avverso il decreto del TRIBUNALE di FORLÌ, R.G. 423/2016, depositato il 08/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO. RILEVATO che: C.G. ha proposto ricorso per due motivi, nei confronti del Tribunale di Forlì, contro il decreto dell'8 giugno 2016 con cui detto Tribunale aveva respinto il suo reclamo contro il diniego della sua istanza volta alla nomina dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 15 diniego motivato dalla circostanza dell'istituzione presso il consiglio dell'ordine dei commercialisti di Forlì dell'organismo di composizione della crisi di cui all'art. 15 citato, comma 1.

Il Tribunale di Forlì non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorrente ha dedotto con il primo motivo la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento alla L. n. 3 del 2012, art. 7 e art. 15, comma 9, assumendo che l'art. 15, comma 9 citata Legge attribuirebbe al debitore la facoltà di avvalersi di un professionista o di una società di professionisti distinti dagli organismi di composizione della crisi costituiti ai sensi dei commi 1 e seguenti della medesima disposizione. Lo stesso ricorrente ha dedotto con il secondo motivo la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 6, par. 1, della CEDU, e della L. n. 3 del 2012, art. 6 e seguenti, assumendo che la decisione adottata dal Tribunale gli avrebbe precluso l'accesso alla procedura di cui alla L. n. 3 del 2012.

RITENUTO che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata. Il ricorso per cassazione è inammissibile. Difatti esso è all'evidenza rivolto contro un provvedimento che non ha natura di sentenza neppure in

senso sostanziale, trattandosi viceversa di decreto inserito nella serie procedimentale volta all'introduzione del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, decreto mancante dei caratteri della decisorietà e della definitività (v. in argomento Cass. 1 febbraio 2016, n. 1869, che ha trovato successiva conferma in Cass. 14 marzo 2017, n. 6516). Ciò esime dall'aggiungere che la lettura del dato normativo fornita dal ricorrente, volta a denunciare l'erroneità del provvedimento adottato dal Tribunale di Forlì, non può essere condivisa. Nel quadro della disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui alla L. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 6 e ss. l'organismo di composizione della crisi disciplinato dall'art. 15 assume un ruolo centrale, che si connota non solo per i profili di indipendenza e professionalità necessari agli adempimenti contemplati, ma anche per l'evidente carattere di specializzazione giudicata necessaria dal legislatore, desumibile dal rilievo che la norma ha previsto l'istituzione di organismi stabili destinati ad essere iscritti in un apposito registro. Tale previsione rimarrebbe gravemente menomata se si ammettesse l'affidamento sine die dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi, ed in alternativa ad essi, anche ad un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di curatore fallimentare ovvero ad un notaio, cui si riferisce il citato art. 15, comma 9. Va da sé che tale disposizione ha da essere riferita ai casi in cui sia mancata la costituzione degli organismi di composizione della crisi con iscrizione di essi nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, il che è reso manifesto non soltanto dall'inciso "Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3", contenuto dello stesso citato comma 9, ma più in generale, dall'art. 7 della stessa legge, il quale esordisce stabilendo che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori l'accordo di ristrutturazione ivi previsto "con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'art. 15", che abbiano "sede nel circondario del tribunale competente", ossia degli organismi stabilmente costituiti secondo il richiamato art. 15, il che colloca gli altri soggetti individuati dal comma 9 in posizione di risulta, nel senso appena indicato. Nulla per le spese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

Giurisprudenza/2

Regole dettate dal giudice, percorso proceduralizzato o autonomia delle parti?

ORDINANZA DEL 21-05-2017 DEL TRIBUNALE DI BARI SEZ. ALTAMURA,
GIUDICE: LAURA FAZIO

Il Giudice Unico, visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede; considerato che C.A., ritualmente citata, non è comparsa, per cui ne va dichiarata la contumacia; osservato che la questione di nullità dell'atto di citazione può essere decisa unitamente al merito, parendo in questo sufficientemente documentato il contenuto della domanda proposta; osservato che l'assunta omessa prova dell'assunzione, in capo al C.I. della qualità di erede dei defunti genitori può essere decisa unitamente al merito, atteso che questi, in assenza di espressa eccezione di prescrizione ex art. 480 c.civ. (mai formulata da nessuno dei convenuti nel termine di cui all'art. 180 cpc), con la proposizione della domanda di divisione parrebbe aver accettato tacitamente l'eredità tanto paterna che materna (Cassazione civile, sez. II, 23/02/1985, n. 1628);

verificato che allo stato non può dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di divisione formulata da C.I. in riferimento ai beni dell'asse ereditario dei genitori C.V. (deceduto il xx.xx.xxxx) e T.A.M. (deceduta il yy.yy.yyyy), non avendo le parti formalizzato il progetto di divisione bonaria proposto dal giudice ex art. 185 bis cpc in forma scritta, nel rispetto dell'obbligo sancito dagli artt. 1350 e 1967 c.civ.;

rilevato che la causa non può essere decisa, atteso che, in ordine al problema relativo all'assunta nullità parziale dell'atto di donazione compiuto dai defunti C.V. e T.A.M. il zz.zz.zzzz va verificata la natura del titolo di acquisto del bene ad opera del C.V. (vista la generica indicazione della provenienza del bene contenuta nell'atto), visto che i due coniugi parrebbero avere optato per l'estensione del regime della comunione legale anche ai beni acquisiti durante il matrimonio ma prima dell'entrata in vigore della l. 151/75 con la dichiarazione resa all'ufficiale di Stato Civile ex art. 228, comma II, l. cit., ma essendo necessario verificare che il bene in oggetto sia stato acquistato dopo il matrimonio dal defunto C.V. (Cassazione civile, sez. I, 22/02/2000, n. 1973) e se eventualmente non rientri tra i beni personali di costui all'art. 179 c.civ.;

osservato peraltro che, verificata tale circostanza, per il caso di validità dell'atto di donazione, emergono ad oggi una serie di profili problematici:

- a) la dispensa ivi contenuta risulterebbe comunque limitata alla quota di legittima l. ex art. 737 c.civ.;
- b) le donatarie (una delle quali peraltro contumace) non hanno chiarito se preferirebbero eventualmente rendere il bene in natura ovvero con l'imputarne il valore ex art. 746 c.civ.;
- c) vista la diversa epoca di decesso dei due genitori, ai fini della verifica dell'obbligo di collazione in capo alle donatarie per la parte (eventualmente) eccedente la disponibile ed operando per il caso di imputazione il criterio di cui all'art. 747 c.civ., dovrebbero redigersi (e a tal fine dovrebbero

essere integrati i quesiti già posti al CTU) due progetti di divisione, nella specie uno per il patrimonio relitto dal defunto C.V., nel quale verificare se la quota dell'immobile donato dal defunto alle figlie superi la quota disponibile ex art. 542 c.civ. per il decesso del padre ed ex art. 537 c.civ. a seguito del decesso della madre (salvo a valutare la natura del lascito ex art. 588 c.civ. in favore della defunta dell'usufrutto generale sui beni del defunto C.V. nel testamento in atti), il tutto secondo il valore (sempre che vi sia la scelta per l'imputazione) di quanto donato all'epoca del decesso del C.V. e l'altro progetto per l'asse ereditario della T. con il valore della quota da lei donata all'epoca del suo decesso, il tutto fatta salva l'eventuale nullità parziale della detta donazione (segnalata da uno dei convenuti ed in ogni caso rilevabile d'ufficio¹) che ovviamente implicherebbe l'articolazione di diversi quesiti con una diversa incidenza di quanto donato sulla disponibile ai fini dell'accertamento della misura della dispensa da collazione;

rilevato, inoltre, che parrebbero porsi problemi anche in ordine all'inserimento nell'asse ereditario sia paterno che materno dei beni mobili che erano presenti nell'immobile donato alle figlie (non elencati dall'attore, né ad oggi rinvenuti dal CTU) e nell'asse ereditario materno dei titoli azionari e del libretto acceso presso la Banca Alfa, non avendo nessuna delle parti richiesto (né la C. An. insistito nelle proprie comparse conclusionali) nell'istanza ex art. 210 cpc rivolta alla Banca, peraltro inammissibile in riferimento al libretto bancario in ragione del diritto spettante a ciascun erede di acquisire informazioni ex art. 119 TUB ed essendo decorsi oltre 10 anni dal decesso della defunta;

ponderato, inoltre, che tali considerazioni, in uno alle complesse verifiche da compiersi² e alla necessaria riconvocazione del CTU per la redazione di nuovo progetto di divisione – maggiormente complicate dal fatto che proprio l'immobile donato è stato demolito e ricostruito in parte e che in caso di collazione e ai fini della ricostruzione dei due assi ereditari vanno comunque conteggiati gli interessi o i frutti maturati dall'apertura delle due successioni ex art. 745 c.civ., tant'è che il CTU ha acquisito informazioni in merito alle somme percepite da alcuni dei coeredi dall'AGEA in riferimento ai terreni da dividere – fanno ritenere che la controversia (rinviata più e più volte sempre su richiesta delle parti e sempre per bonario componimento anche prima della propria proposta transattiva rispettosa della divisione di fatto intercorsa tra gli eredi dei residui beni ereditari) non troverà pronta definizione, avuto anche riguardo all'età avanzata degli odierni contendenti in lite;

evidenziato che le precedenti considerazioni ben potrebbero indurre gli eredi, in uno all'esistenza già di una CTU (sia pur parziale) in atti, a rivalutare la proposta transattiva formulata dalla scrivente in atti, rispettosa della divisione di fatto dei beni relitti (che parrebbe comunque aver anche consentito ad alcuni dei coeredi di beneficiare per anni dei contributi AGEA), anche

eventualmente rimettendo alla fase decisoria la sola decisione in ordine alle spese processuali, sì da poter definire tempestivamente la descritta situazione proprietaria;

osservato che, in conclusione, sussistono elementi tali per poter disporre mediazione delegata ex art. 5, comma 2 d.lvo 28/10, coinvolgendo la parte contumace, tra l'altro sottoposta ad amministrazione di sostegno per quanto emerge dagli atti di causa e litisconsorte necessaria;

rilevato che va, infine, evidenziata la necessità che :

- 1) le parti compaiano personalmente nel corso del procedimento di mediazione;
- 2) vi sia un'accurata verbalizzazione da parte del mediatore delle attività svolte innanzi a sé (Tribunale di Roma ordinanza 17.12. 2015 e sentenza 29 settembre 2014) e, in particolar modo, delle ragioni del rifiuto della parte a proseguire nell'attività di mediazione (Tribunale di Roma 26.01.2016);
- 3) le parti abbiano ben chiara la valutazione, anche ai fini delle spese processuali, della condotta della parte ingiustificatamente assente nel procedimento di mediazione demandata, e la possibilità di utilizzo dell'articolo 116 cpc a carico della parte convocata che non partecipa senza giustificazione al procedimento di mediazione, in funzione integrativa del materiale probatorio acquisito (Tribunale di Roma 17 febbraio 2015);
- 4) l'attore nell'intraprendere il procedimento di mediazione individui un organismo nel cui regolamento è previsto che il

mediatore possa fare la proposta anche quando le parti non gliene facciano richiesta o anche in assenza di uno o più convenuti;

P.Q.M.

- dichiara contumacia di C. A.;
- visto l'art. 5, comma 2 d.lvo 28/10;
- assegna all'attore gg. 15 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'avvio della procedura di mediazione in ordine alla domanda proposta;
- invita i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza ai sensi dell'art. 4, comma 3 d.lvo cit. e delle conseguenze processuali espressamente previste per il caso di mancata attivazione del procedimento dall'art. 5, co. 2 secondo periodo d.lvo cit.

Rinvia per il prosieguo e per la comparizione personale delle parti ex art. 117 cpc all'udienza del 19.10.2017 h 10,00, disponendosi che, in caso di esito negativo dovrà rendersi la dichiarazione di cui all'art. 746 c.civ. e si provvederà a riconvocare il CTU perché proceda a redigere perizia integrativa nei termini di cui in premessa (salve le eventuali ed ulteriori "complicazioni" segnalate in motivazione), previo accertamento nei RR.II dell'atto di provenienza del bene donato nel patrimonio del C.V.

Altamura, 21.05.2017

Il Giudice Dott.ssa Laura Fazio

Documenti

Consiglio Comunale di Bologna - Misure a favore della bigenitorialità Istituzione di un apposito registro e predisposizione del relativo regolamento comunale

Il Consiglio Comunale di Bologna

VISTA

la Convenzione sui diritti per l'infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20-11-1989, la quale stabilisce all'art. 18 comma I:

"Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo".

TENUTO CONTO

che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro paese, con legge di ratifica 76/1991;

TENUTO CONTO

della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discri-

minazione nei confronti della donna (Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, e ratificata dall'Italia il 10 giugno 1985), che all'art. 5 afferma:

"Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata:

...

- b) per fare in modo che l'educazione familiare contribuisca alla comprensione del fatto che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo";

VISTO

L'art. 30 comma I della Costituzione italiana, secondo il quale:

"È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio"

RICHIAMATA

la legge n. 54/2006, tradotta nell'art. 337 ter c.c., che : introduce il principio della bigenitorialità come il diritto soggettivo del bambino affinché possa continuare ad avere un rapporto

equilibrato e continuativo con entrambi e a ricevere da ciascuno di essi cura, educazione e istruzione, a prescindere dal rapporto di coppia;

elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;

prevede che con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino i propri diritti/doveri esercitando entrambi la responsabilità genitoriale;

estende la tutela educativa e affettiva del bambino agli ascendenti e ai propri parenti di ciascun ramo genitoriale, con i quali ha diritto di mantenere un rapporto significativo;

VALUTATO

che i diritti dei figli di cui sopra sono introdotti come soggettivi e personali, conferendo loro carattere di indisponibilità;

PRESO ATTO

che la legge 54/2006 sull'affido condiviso rimane tuttora decisamente carente sul piano dell'attuazione, come emerge da un recente rilevamento operato dall'ISTAT sull'intero periodo 2005-2015 (Report novembre 2016 p. 13) e dalle Valutazioni contenute nella Circolare del MIUR n. 5336/2015

CONSIDERATO

che il Comune di Bologna, attraverso una serie di servizi e attività presenti sul territorio quali la consulenza alla coppia, la consulenza genitoriale e la mediazione familiare opera affinché il principio di bigenitorialità sia elemento fondante nelle pratiche di sostegno alla famiglia anche nei suoi momenti di maggiore criticità;

VISTO

che l'Amministrazione Comunale promuove diverse tematiche di interesse sociale;

che il sostegno al principio della bigenitorialità è meritevole di sfociare in iniziative concrete dal parte del Comune;

TENUTO CONTO

del fatto che la creazione e l'aggiornamento di un Registro Comunale della Bigenitorialità consentirà a chiunque lavori con i minori nell'esercizio delle professioni socio-sanitarie e delle professioni scolastiche (prestazioni sanitarie, consenso medico-pediatrico, firma pagella, iscrizione scolastica, gestione eventi religiosi, centri estivi ecc.) di inviare ad ambedue i genitori copie delle suddette comunicazioni;

SOTTOLINEATO

che sulla base delle considerazioni di cui sopra, con l'istituzione di tale Registro l'Amministrazione Comunale intende recepire e fare propri i principi già parte di normative internazionali e nazionali, evidenziando in modo particolare che accanto al dovere dei genitori di educare e prendersi cura della prole in egual misura – indispensabile per realizzare il diritto della

donna a fruire di pari opportunità nel lavoro e nella vita privata – vada riconosciuto e agevolato il più possibile il diritto/dovere di entrambi di partecipare, conoscendole, a tutte le vicende che interessino la vita e l'educazione dei figli;

altresì che con la disponibilità di tale Registro, entrambi i genitori del minore avranno la possibilità di annotare la propria diversa domiciliazione legandola al nominativo del proprio figlio, in modo che le diverse istituzioni che si occupano del minore possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori rendendoli partecipi di ogni comunicazione che lo riguardi;

che il registro sarà disciplinato da apposito regolamento e costituirà un segnale di attenzione e di civiltà nei confronti delle persone e delle famiglie, ma soprattutto dei bambini e delle bambine, allo scopo di prevenire motivi di risentimento e ridurre la conflittualità, eliminando squilibri legati all'essere o meno genitore co-residente;

VISTI

oltre ai già citati, l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, diritti del minore;

gli artt. 1, 4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n. 192";

RITENUTO

opportuno, per quanto sopra esposto, impegnare l'Amministrazione Comunale a che istituisca il "Registro della Bigenitorialità", che verrà disciplinato con altro atto a cura della Ripartizione Servizi Demografici

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta,

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate; ad

- 1) istituire, come già avvenuto in altre città italiane, un Registro per la bigenitorialità, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli enti e le istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'articolo 45 del Codice Civile;
- 2) adottare apposito regolamento della bigenitorialità, che disciplini l'utilizzo e la tenuta del sopra citato registro, possibilmente affiancato da un protocollo di intesa con gli enti e le istituzioni che a qualsiasi titolo incidono sulla vita del minore;
- 3) attivare qualsiasi iniziativa che possa promuovere il rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità a qualsiasi altro superiore livello, regionale come nazionale.

F.to Consigliera Angiuli I.

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

MODULO
ORDINE*la* **MEDIAZIONE**MODULO
ORDINE

Trimestrale di cultura della prevenzione e risoluzione dei conflitti

LA RIVISTA DEL CENTRO STUDI ADR

MODULO
ABBONAMENTO

Il/la sottoscritto/a

Nome Cognome

Professione Ditta/Ente/Organismo

Via

Cap Città Prov.

Telefono/cellulare Fax

e-mail

C.F. P.IVA

desidera sottoscrivere l'abbonamento alla rivista

la **MEDIAZIONE: UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO**☐ 1 Abbonamento (4 numeri) € 50,00 (cartaceo) - € 40,00 (online)☐ 5 Abbonamenti (4 numeri) € 200,00 (cartaceo) - € 150,00 (online)☐ 10 Abbonamenti (4 numeri) € 350,00 (cartaceo) - € 250,00 (online)☐ 100 Abbonamenti (4 numeri) € 2000,00 (online)☐ ACQUISTO DI SINGOLI NUMERI ARRETRATI

N. Anno..... € 15,00 (cartaceo, spedizione inclusa) - € 12,00 (online)

Modalità di pagamento:

Bonifico bancario.

IBAN IT45N0200805133000400565301

Intestazione: Centro Studi ADR S.r.l.

Come sottoscrivere l'abbonamento:

- ▶ inviare per email questo modulo (o fotocopia) a: abbonamenti@rivistalamediazione.it
- ▶ dal sito internet **www.rivistalamediazione.it** compilando il modulo online
- ▶ per conoscere le nostre convenzioni, vi invitiamo a visitare il sito www.rivistalamediazione.it

In caso di disdetta dell'abbonamento, verrà rimborsata la differenza dei numeri non spediti; in caso contrario, verrà automaticamente rinnovato per l'anno successivo.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003 - ART. 13)

La Rivista *la* MEDIAZIONE garantisce la riservatezza dei dati da Lei comunicati e La informa che potrà richiedere la loro cancellazione o rettifica scrivendo a: Centro Studi ADR S.r.l. - Viale Giulio Cesare, 94 - 00192 Roma.

I Suoi dati saranno utilizzati per scopi amministrativi e logistici relativi alla sottoscrizione dell'abbonamento nonché per informarla di ulteriori iniziative editoriali, culturali, di ricerca, eventi e manifestazioni.

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

la MEDIAZIONE

Trimestrale di cultura della prevenzione e risoluzione dei conflitti

LA RIVISTA DEL CENTRO STUDI ADR

***la* MEDIAZIONE, la prima rivista di cultura della risoluzione e prevenzione dei conflitti, è uno strumento di consultazione unico nel suo genere per autorevolezza, contenuti, approccio scientifico.**

L'AUTOREVOLEZZA

la MEDIAZIONE, nasce con l'intento di assolvere un duplice compito di ricerca e di incontro, dove liberi professionisti, accademici, ed addetti ai lavori propongono pubblicamente le proprie opinioni, esperienze ed elaborazioni.

I CONTENUTI

Ogni tre mesi, sulle pagine della nuova rivista troveranno ampio spazio: dibattiti, commenti e contributi sui temi di attualità nel settore; approfondite analisi sulle modalità di risoluzione dei conflitti; studi comparati sull'evoluzione della mediazione nei diversi ordinamenti, con particolare riferimento all'Unione Europea; informazioni su quanto viene prodotto all'estero, in sedi accademiche e professionali, che riguardano la pacificazione dei rapporti in ogni suo aspetto.

L'APPROCCIO SCIENTIFICO

Su *la* MEDIAZIONE lo studio della materia viene svolto sia da un punto di vista giuridico-economico e di mercato che delle tecniche di comunicazione e di negoziazione. Un esclusivo taglio interdisciplinare che offre nuovi elementi di informazione e di documentazione ed apre quindi nuove frontiere di pensiero e di manovra.

***la* MEDIAZIONE si rivolge a chi vede nella pacificazione dei rapporti un vantaggio sociale e competitivo e il mondo in cui si muove il proprio business.**